



CITTA' DI CONEGLIANO

REGOLAMENTO DI IGIENE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, VETERINARIA E DELL'AMBIENTE

- - Approvato con del. C.C. n. 92-580 del 20.11.2006;
- Data entrata in vigore: 28.12.2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
CAPITOLO I - PRINCIPI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - Regolamento comunale d'igiene	6
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Competenze.....	7
Art. 4 - Deroghe.....	9
Art. 5 - Vigilanza.....	9
Art. 6 - Sanzioni.....	10
Art. 7 - Esecuzione d'ufficio.....	10
Art. 8 - Abrogazioni.....	10
TITOLO II - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI – BIOCIDI – PRODOTTI FITOSANITARI – GAS TOSSICI	11
CAPITOLO I - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E BIOCIDI	11
Art. 9 - Definizioni	11
Art. 10 - Produzione	11
Art. 11 - Vendita	11
Art. 12 - Utilizzo	12
CAPITOLO II - PRODOTTI FITOSANITARI.....	12
Art. 13 - Definizioni	12
Art. 14 - Produzione	12
Art. 15 - Vendita	13
Art. 16 - Acquisto.....	14
Art. 17 - Utilizzo	15
Art. 18 - Gestione dei contenitori vuoti	16
Art. 19 - Gestione delle giacenze dei prodotti fitosanitari revocati.....	17
CAPITOLO III - GAS TOSSICI	17
Art. 20 - Definizione	17
Art. 21 - Gestione dei gas tossici.....	18
Art. 22 - Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi.....	18
TITOLO III - PROFILASSI DELLA MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	20
CAPITOLO I - COMPETENZE E OBBLIGHI	20
Art. 23 - Competenze del Comune	20
Art. 24 - Competenze dell'Azienda ULSS.....	20
Art. 25 - Obbligo di notifica e segnalazione	20
Art. 26 - Provvedimenti contumaciali.....	21
Art. 27 - Trattamento sanitario obbligatorio.....	21
Art. 28 - Riammissione in comunità.....	21
TITOLO IV - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI.....	22
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE.....	22
Art. 29 - Competenze	22
Art. 30 - Misure di sicurezza da adottare per gli interventi di disinfestazione	22
Art. 31 - Disinfezione di stracci, indumenti, effetti d'uso personale.....	23
Art. 32 - Misure preventive contro la proliferazione degli infestanti	23
Art. 33 - Obbligo di adeguamento.....	23
CAPITOLO II - MISURE DI LOTTA ALLA PROLIFERAZIONE DELLE MOSCHE	24
Art. 34 - Definizioni	24
Art. 35 - Misure da adottare	24
Art. 36 - Determinazione delle quantità massime di fertilizzanti organici naturali smaltibili al suolo.....	26
Art. 37 - Stoccaggio interno all'azienda di liquami, letame, sottoprodotti ed assimilati	27
Art. 38 - Cumuli temporanei esterni di stallatico o letame.....	28
Art. 39 - Autorizzazione allo spargimento dei fertilizzanti organici.....	29
Art. 40 - Modalità di trasporto e distribuzione dei fertilizzanti organici naturali.....	29
Art. 41 - Divieti e limite per il cumulo e lo spargimento	31
Art. 42 - Spargimento del compost	33
CAPITOLO III - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ZANZARE.....	33

Art. 43 - <i>Obblighi e divieti generali</i>	33
Art. 44 - <i>Aziende produttive ed agricole</i>	34
Art. 45 - <i>Depositi di pneumatici</i>	35
CAPITOLO IV - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DI ALTRI INFESTANTI	35
Art. 46 - <i>Controllo dei roditori</i>	35
Art. 47 - <i>Misure contro la proliferazione dei piccioni ed altri volatili</i>	36
Art. 48 - <i>Misure contro la proliferazione della processionaria</i>	36
Art. 49 - <i>Misure contro la proliferazione di altri infestanti</i>	37
TITOLO V - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI E MISURE DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE	38
CAPITOLO I - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI	38
Art. 50 - <i>Competenze</i>	38
Art. 51 - <i>Obbligo di notifica</i>	38
Art. 52 - <i>Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitarie e di profilassi veterinaria</i>	39
Art. 53 - <i>Segnalazione di morsicatura</i>	39
CAPITOLO II - DETENZIONE E CUSTODIA D'ANIMALI	40
Art. 54 - <i>Detenzione d'animali in centro abitato</i>	40
Art. 55 - <i>Animali sinantropi in stato di libertà</i>	41
Art. 56 - <i>Canili privati</i>	41
Art. 57 - <i>Commercio d'animali d'affezione o esotici</i>	42
Art. 58 - <i>Esercizi di toelettatura animali</i>	44
Art. 59 - <i>Smaltimento carcasse animali d'affezione - cimiteri per piccoli animali d'affezione</i>	44
CAPITOLO III - TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE	45
Art. 60 - <i>Principi generali</i>	45
Art. 61 - <i>Definizioni</i>	45
Art. 62 - <i>Competenze del Sindaco</i>	46
Art. 63 - <i>Ambito di applicazione</i>	46
Art. 64 - <i>Disposizioni generali sulla detenzione di animali</i>	47
Art. 65 - <i>Maltrattamento di animali</i>	48
Art. 66 - <i>Trasporto d'animali</i>	50
Art. 67 - <i>Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</i>	50
Art. 68 - <i>Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti</i>	51
Art. 69 - <i>Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona</i>	52
Art. 70 - <i>Abbandono di animali</i>	53
Art. 71 - <i>Avvelenamento di animali</i>	53
Art. 72 - <i>Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico</i>	53
Art. 73 - <i>Divieto di accattonaggio con animali</i>	54
Art. 74 - <i>Pet-therapy e cani per disabili</i>	54
Art. 75 - <i>Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio</i>	55
Art. 76 - <i>Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica</i>	55
Art. 77 - <i>Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio</i>	56
Art. 78 - <i>Norme specifiche di tutela del cane</i>	57
Art. 79 - <i>Norme specifiche di tutela del gatto</i>	61
Art. 80 - <i>Norme specifiche per la tutela dei volatili</i>	62
Art. 81 - <i>Norme specifiche per la detenzione degli equidi</i>	63
Art. 82 - <i>Norme specifiche di tutela delle specie acquatiche</i>	64
Art. 83 - <i>Norme specifiche di tutela nella detenzione degli animali esotici</i>	65
Art. 84 - <i>Detenzione di ovini e caprini</i>	66
Art. 85 - <i>Danni al patrimonio pubblico</i>	66
Art. 86 - <i>Responsabilità civile</i>	66
TITOLO VI - IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE E SPECIALE	67
CAPITOLO I - IGIENE DELL'EDILIZIA	67
Art. 87 - <i>Norme di rinvio e coordinamento con il regolamento comunale edilizio</i>	67
Art. 88 - <i>Obbligo di adeguamento</i>	67
Art. 89 - <i>Alloggio antigienico e/o inabitabile</i>	67
Art. 90 - <i>Canne fumarie e comignoli</i>	68
Art. 91 - <i>Canne di esalazione</i>	68
Art. 92 - <i>Cortili, pozzi-luce e chiostrine</i>	69

<i>Art. 93 - Condizionamento dell'aria e termoventilazione</i>	69
<i>Art. 94 - Impianti tecnologici</i>	70
CAPITOLO II - EDILIZIA SPECIALE	70
<i>Art. 95 - Autorimesse fuori terra</i>	70
<i>Art. 96 - Autorimesse interrato</i>	71
<i>Art. 97 - Strutture ricettive turistiche</i>	73
<i>Art. 98 - Dormitori pubblici</i>	73
<i>Art. 99 - Alberghi diurni, saune e simili</i>	73
<i>Art. 100 - Scuole</i>	74
<i>Art. 101 - Asili nido</i>	75
<i>Art. 102 - Servizi ricreativi</i>	75
<i>Art. 103 - Abitazioni collettive</i>	75
<i>Art. 104 - Palestre ed istituti di ginnastica</i>	76
<i>Art. 105 - Impianti sportivi</i>	77
<i>Art. 106 - Attività di tatuaggio e piercing</i>	78
<i>Art. 107 - Aree e strutture per abitazioni temporanee</i>	78
CAP. III - AMBIENTI DI LAVORO	80
<i>Art. 108 - Definizioni ed ambiti di applicazione</i>	80
<i>Art. 109 - Caratteristiche generali</i>	80
<i>Art. 110 - Uscite</i>	81
<i>Art. 111 - Dotazione di servizi</i>	81
<i>Art. 112 - Locali di riposo - refettori - mense - camera di medicazione/ambulatorio aziendale</i>	82
<i>Art. 113 - Riscaldamento, aerazione</i>	83
<i>Art. 114 - Illuminazione naturale</i>	84
<i>Art. 115 - Illuminazione artificiale</i>	85
<i>Art. 116 - Posti di lavoro a videoterminale</i>	86
<i>Art. 117 - Magazzini</i>	86
<i>Art. 118 - Difesa dagli agenti nocivi chimici, fisici o biologici</i>	86
<i>Art. 119 - Lavanderie</i>	87
TITOLO VII - TUTELA DELL'AMBIENTE	89
CAPITOLO I - SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE	89
<i>Art. 120 - Principi generali</i>	89
<i>Art. 121 - Tutela delle acque dall'inquinamento</i>	89
<i>Art. 122 - Competenze</i>	90
<i>Art. 123 - Vigilanza sugli scarichi</i>	90
CAP. II - ACQUE POTABILI	90
<i>Art. 124 - Requisiti delle acque destinate ad uso potabile</i>	90
<i>Art. 125 - Competenze</i>	91
<i>Art. 126 - Dotazione idrica degli edifici</i>	91
<i>Art. 127 - Prevenzione della legionellosi</i>	92
<i>Art. 128 - Inattivazione e chiusura dei pozzi</i>	93
<i>Art. 129 - Pozzi domestici di uso non potabile</i>	93
<i>Art. 130 - Distribuzione idrica interna agli edifici</i>	94
<i>Art. 131 - Rete idrica e fognature</i>	94
<i>Art. 132 - Zone di protezione dei punti di prelievo dell'acquedotto comunale</i>	95
<i>Art. 133 - Controllo e riduzione del consumo idrico</i>	95
<i>Art. 134 - Regolamentazione del consumo di acqua potabile</i>	96
CAP. III: GESTIONE DEI RIFIUTI	96
<i>Art. 135 - Competenze</i>	96
<i>Art. 136 - Compostaggio domestico dei rifiuti umidi</i>	96
<i>Art. 137 - Abbandono di siringhe e materiali infetti</i>	98
CAP. IV - SERBATOI INTERRATI	98
<i>Cap. 138 - Caratteristiche dei serbatoi interrati</i>	98
<i>Art. 139 - Dismissione dei serbatoi interrati</i>	98
CAP. V - QUALITÀ DELL'ARIA	99
<i>Art. 140 - Competenze</i>	99
CAP. VI - INDUSTRIE INSALUBRI	100
<i>Art. 141 - Definizioni</i>	100
<i>Art. 142 - Competenze</i>	100
<i>Art. 143 - Attivazione di nuova attività industriale</i>	101
CAP. VII - CAMPI ELETROMAGNETICI	102

<i>Art. 144- Competenze del Comune</i>	102
<i>Art. 145 - Competenze dell'ARPAV</i>	102
<i>Art. 146 - Localizzazione degli impianti</i>	102
<i>Art. 147 - Valutazione dei livelli di campo elettromagnetico</i>	103
CAP. VIII - INCONVENIENTI IGIENICI SANITARI E AMBIENTALI	103
<i>Art. 148 - Principi generali e definizioni</i>	103
<i>Art. 149 - Competenze del Comune</i>	103
<i>Art. 150 - Competenze dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV</i>	104
<i>Art. 151 - Misure per il controllo dell'emissione, sollevamento e diffusione di polveri</i>	104
<i>Art. 152 - Misure contro la produzione di emissioni odorigene</i>	105
CAP. IX - RUMORE	106
<i>Art. 153 - Competenze del Comune</i>	106
<i>Art. 154 - Emissioni rumorose non disciplinate dalla legislazione</i>	106
CAP. X - MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	106
<i>Art. 155 - Ambito di applicazione</i>	107
<i>Art. 156 - Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto</i>	107
<i>Art. 157 - Manufatti in stato di degrado con possibilità di dispersione di fibre</i>	107
<i>Art. 158 - Interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto</i>	107
<i>Art. 159 - Procedure operative per le operazioni di confinamento</i>	108
<i>Art. 160 - Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento)</i>	108
<i>Art. 161 - Procedure semplificate per piccole quantità di manufatti (microraccolta)</i>	109
TITOLO VIII - POLIZIA MORTUARIA	110
<i>Art. 162 – Polizia Mortuaria</i>	110
ALLEGATO I - DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER LA DETENZIONE, ESPOSIZIONE E VENDITA	111
ALLEGATO II: DENUNCIA DI ATTIVAZIONE DI NUOVA ATTIVITA' PRODUTTIVA	115

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - PRINCIPI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento comunale d'igiene

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del TULLSS e dell'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di disciplinare l'esercizio delle competenze comunali in materia di salute e ambiente, definendo principi di riferimento, dettando norme complementari ed integrative alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni ed esigenze locali, stabilendo modalità d'azione e d'intervento.
2. Il presente regolamento ed ogni eventuale e successiva modifica entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'albo pretorio comunale ed hanno effetto immediato, salvo quanto previsto da normative statali o regionali sovraordinate o per le disposizioni il cui tempo di adeguamento è stabilito espressamente negli specifici successivi articoli.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) salute: secondo quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non la sola assenza di malattia o infermità; costituisce un diritto fondamentale.
 - b) Tutela della salute: la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.
 - c) Promozione della salute: processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. La promozione della salute va al di là dell'assistenza sanitaria e si realizza attraverso strumenti d'azione che sono:
 - costruire una politica pubblica per la salute;
 - creare ambienti favorevoli;
 - dare forza all'azione della comunità;
 - sviluppare le abilità personali;
 - riorientare i servizi sanitari.
 - d) Prevenzione delle malattie: strategia per ridurre i fattori di rischio di specifiche

malattie e per aumentare i fattori di difesa dell'ospite, riducendone la suscettibilità.

- e) Tutela dell'ambiente: controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'ambiente che possono costituire pregiudizio per la salute ed il benessere umano, sia a livello di singolo individuo che di comunità e conservazione di un equilibrio dinamico tra le persone ed il loro ambiente.

Art. 3 – Competenze

1. Sono competenze del Comune:

- a) Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione nazionale e regionale, il Comune esercita la competenza sulle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di tipo autorizzativo, concessivo, prescrittivo, repressivo, sanzionatorio e/o cautelare, comprese le ordinanze contingibili e urgenti, in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.
- b) Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale. E' di sua competenza l'emanazione di tutti i provvedimenti ed atti che gli sono attribuiti dalle leggi e regolamenti, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo quanto espressamente attribuito dalla legislazione ad altri organi o Enti.
- c) Spettano ai Dirigenti dei competenti Settori comunali l'emanazione e l'adozione di atti loro attribuiti dalle leggi in materia di tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento e dal presente Regolamento, nonché dei provvedimenti conseguenti alla loro violazione, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
- d) Il Sindaco ed i Dirigenti, nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni si avvalgono dell'ARPAV e del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS quali organi consultivi, propositivi, di vigilanza e controllo in materia igienico-sanitaria ed ambientale, secondo le rispettive competenze ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Sono competenze dell'Azienda ULSS:

- a) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, diffuse e cronico degenerative;
- b) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
- c) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
- d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a:
 - tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;

- antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
- vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- e) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell'acqua ad uso potabile;
- f) sanità animale;
- g) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- h) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Sono competenze dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente:

- a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
- b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
- c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;
- d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali;
- e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
- f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita;
- g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
- h) fornire alla Regione ed agli Enti Locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- i) fornire alla Regione e agli Enti Locali il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
- j) formulare agli Enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la

- produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
- k) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi;
 - l) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
 - m) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle Unità Locali Socio Sanitarie e con il Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente (S.I.N.A.).

Art. 4 - Deroghe

1. Il Sindaco ed i Dirigenti degli uffici comunali, secondo quanto di propria competenza, possono ammettere deroghe al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento solo per documentate e motivate esigenze o comprovate situazioni d'emergenza, inerenti alla salute e sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente.
2. Qualora la necessità di deroga non venga ravvisata dall'Ente comunale o da altra Autorità pubblica, quale ULSS, ARPAV, Pubblica Sicurezza, la richiesta di deroga deve essere presentata al Sindaco o al Dirigente del settore competente in materia e deve essere corredata di tutta la documentazione atta a dimostrare l'esistenza di problematiche o emergenze tali da rendere necessaria l'individuazione di soluzioni alternative a quanto contemplato nel presente Regolamento, comprensive di accorgimenti atti a garantire la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali che la natura dell'attività da intraprendere o da ampliare richiede.
3. Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesse previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV, secondo le rispettive competenze.

Art. 5 - Vigilanza

1. La Polizia Locale, gli Uffici Comunali, le Guardie Zoofile e le Forze di Polizia, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento.

Art. 6 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto stabilito dal presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente previste sanzioni ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.
2. L'accertamento, la contestazione, la definizione delle infrazioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il giudizio di opposizione, la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie irrogate sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 7 – Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso in cui l'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente regolamento possa comportare il mantenimento di una situazione di pericolo per la salute pubblica, il Comune può attuare l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari; la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità previste dalla norme vigenti in materia.

Art. 8 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga il precedente Regolamento Comunale d'Igiene, approvato con Deliberazione Commissariale il 28 maggio 1932 X° n. 94 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma comunale precedente incompatibile e o in contrasto con quelle riportate nel presente regolamento, fatto salvo quanto disposto all'art. 160 in materia di Polizia Mortuaria.

TITOLO II - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI – BIOCIDI – PRODOTTI **FITOSANITARI – GAS TOSSICI**

CAPITOLO I - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E BIOCIDI

Art. 9 - Definizioni

1. Sono definiti presidi medico-chirurgici:
 - a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
 - b) insetticidi per uso domestico e civile;
 - c) insettorepellenti;
 - d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV;
 - e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;
 - f) topici e raticidi ad uso domestico e civile.
2. Sono definiti biocidi i principi attivi ed i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.

Art. 10 - Produzione

1. La produzione dei presidi medico chirurgici e dei biocidi è soggetta ad autorizzazione.
2. Sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico e edilizio, relativamente alle conformità al PRG, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione, delle nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di produzione, deposito e commercio di presidi medico-chirurgici e biocidi.

Art. 11 - Vendita

1. La vendita dei presidi medico-chirurgici e dei biocidi è libera e non è soggetta ad autorizzazione, se non per quanto attiene alla disciplina del commercio.

Art. 12 - Utilizzo

1. L'uso dei presidi medico-chirurgici e dei biocidi non è soggetto ad autorizzazione.
2. L'utilizzo deve essere sempre effettuato secondo le direttive illustrate in etichetta e non deve provocare danno o disagio a persone, animali o all'ambiente.

CAPITOLO II - PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 13 - Definizioni

1. Si definiscono "prodotti fitosanitari" le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Art. 14 - Produzione

1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti fitosanitari è soggetta ad autorizzazione.
2. Sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico e edilizio, relativamente alle conformità al PRG, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione, delle nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di produzione di prodotti fitosanitari.
3. Per la produzione di prodotti fitosanitari pericolosi, identificabili con le frasi di rischio Molto tossici (T+), tossici (T), Comburenti (O), Infiammabili (R10), Sostanze pericolose per l'ambiente (R50), (R51) (R53) dovranno essere rispettati gli obblighi di notifica e/o rapporto di sicurezza al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto ed al Comitato Tecnico Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal D. Lgs 334/99 "Seveso bis" e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Art. 15 - Vendita

1. La commercializzazione di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti può essere effettuata solo da personale in possesso di certificato di abilitazione alla vendita, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS di residenza.
2. Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, dopo valutazione dell'idoneità degli stessi.
3. Per quantità in deposito di prodotti fitosanitari, in ogni momento dell'anno, superiori a 50 tonnellate è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando di Vigili del Fuoco.
4. Sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico e edilizio, relativamente alle conformità al PRG, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione, delle nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari.
5. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.
6. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
7. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. Dovranno, inoltre, essere mantenuti separati prodotti tra loro incompatibili.
8. I locali di deposito dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) dovrà essere presente una finestratura di almeno 0,40 metri quadrati di superficie complessiva che garantisca un sufficiente ricambio d'aria;
 - b) i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;
 - c) le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;
 - d) dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali spandimenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;

- e) non è possibile adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari;
 - f) per il riscaldamento dei locali, non potranno essere utilizzate stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
 - g) l'impianto elettrico deve essere predisposto in conformità a quanto stabilito dalle norme CEI ed alla normativa vigente. Dovrà essere prevista, inoltre, la protezione contro il contatto accidentale, collegando anche le masse metalliche presenti; deve essere sottoposto a collaudo e verifiche periodiche;
 - h) la porta di comunicazione con il locale di vendita dovrà essere del tipo taglia fuoco;
 - i) in zona libera da ostacoli ed in numero proporzionale alle dimensioni dei locali, dovranno essere posizionati estintori di tipo ABC da 6 a 12 Kg; per depositi con superfici superiori ai 500 mq è necessaria la dotazione di un estintore a polvere carrellato di tipo ABC da 50/100 Kg. Ogni 6 mesi dovrà essere effettuato un controllo.
9. Per depositi nei quali vengano detenuti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D. Lgs. 334/99, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti;
10. Indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto, il venditore deve dichiarare annualmente all'Autorità Regionale i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, ad esclusione dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico.
11. Al momento della vendita, unitamente al prodotto, deve essere fornita la relativa scheda informativa di sicurezza; per tutti i prodotti commercializzati deve essere conservata presso il rivenditore la relativa scheda informativa di sicurezza.
12. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico.

Art. 16 - Acquisto

1. Chiunque intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari pericolosi, cioè classificati come molto tossici (T+), tossici (T) o nocivi (Xn), deve essere in possesso di autorizzazione.

2. L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alla polizia o carabinieri.
3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilità dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, di cui una resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
4. E' assolutamente vietata la cessione a terzi dei prodotti fitosanitari pericolosi.

Art. 17 - Utilizzo

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nell'assoluto rispetto delle modalità descritte in etichetta e nella scheda informativa di sicurezza del prodotto.
2. Durante la conservazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone ed animali e la protezione dell'ambiente.
3. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici, privati, centri sportivi e relative pertinenze. In prossimità di tali strutture e/o aree, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento, prima delle ore 7.30 e dopo le ore 19.00, mantenendo una distanza di almeno 20 metri dal confine delle stesse; nelle altre fasce orarie, la predetta distanza deve essere di almeno 50 m. Al di sotto delle predette distanze, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono essere effettuati solo manualmente, provvedendo, inoltre, ad avvertire tempestivamente i presenti e/o gli abitanti delle strutture sopra richiamate.
4. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico e di linee ferroviarie, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o i mezzi in transito.
5. La preparazione delle miscele è vietata su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane.
6. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non deve effettuarsi nei luoghi sopraccitati ma deve avvenire in appositi spazi attrezzati; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
7. Le confezioni vuote dei prodotti utilizzati devono essere raccolte in appositi contenitori

atti a garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

8. Durante la circolazione su strada, gli atomizzatori dotati di motore autonomo devono essere spenti. E' consentito il transito sulle strade principali solo con la botte piena d'acqua e le confezioni del prodotto fitosanitario conservate a parte; la preparazione della miscela potrà avvenire solo sul luogo del trattamento.
9. E' vietato l'impiego di insetticidi, acaricidi, diserbanti durante tutto il periodo della fioritura delle colture arboree ed arbustive da frutto.
10. I luoghi dove è stato effettuato un trattamento fitosanitario devono essere segnalati mediante apposito cartello per il tempo corrispondente al periodo di carenza del prodotto utilizzato.
11. I trattamenti devono rispettare in modo tassativo il tempo di carenza del prodotto sulla cultura prima della raccolta.
12. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari va registrato in apposito registro predisposto dalla Regione Veneto: "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari", composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.
13. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per non meno di 3 anni. Ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire preferibilmente entro 48 ore dal trattamento e comunque non oltre i 30 giorni; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma.
14. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o i trattamenti su giardini domestici.

Art. 18 - Gestione dei contenitori vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti Tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi.

L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.

2. I contenitori devono essere schiacciati per ridurre al minimo i volumi ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 19 - Gestione delle giacenze dei prodotti fitosanitari revocati

1. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestiti.
2. In attesa dello smaltimento, tali rifiuti dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo in apposito locale un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi.
3. Il deposito temporaneo non può essere mantenuto per più di un anno.
4. L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive.
5. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale ed, in ogni caso, quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
6. Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve compilare un registro di carico-scarico dove vanno annotate le quantità di rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento. Il rivenditore deve, inoltre, conservare presso la rivendita copia del formulario di identificazione che accompagna il rifiuto durante il trasporto, che deve avvenire tramite ditta autorizzata per quantità superiori a 30 kg o 30 litri al giorno, fino all'impianto di trattamento o smaltimento autorizzato.

CAPITOLO III - GAS TOSSICI

Art. 20 - Definizione

1. Si intende per gas tossico:
 - a) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che, per essere utilizzata,

deve passare allo stato di gas o di vapore e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

- b) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che, per essere utilizzata, deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Art. 21 - Gestione dei gas tossici

1. L'utilizzo, la custodia e la conservazione in magazzini o depositi ed il trasporto, per qualsiasi scopo esse avvengano, sono soggetti a preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione per l'impiego, la conservazione, il deposito ed il trasporto di gas tossici è rilasciata dall'ULSS.
3. L'impiego di gas tossici in luogo abitato è soggetto, inoltre, ad autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo, custodia e detenzione dei gas tossici va presentata allo Sportello Unico per l'impresa e l'edilizia del Comune, che provvede a trasmettere la documentazione agli Enti competenti ed a notificare al richiedente il decreto autorizzativo.

Art. 22 - Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi.

1. I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di loro, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione.
2. Inoltre, è fatto obbligo:
 - a) agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
 - b) agli esercenti di stabilimenti industriali od officine, di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine;
 - c) a tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici, di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti

necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.

3. I gas tossici possono essere venduti o consegnati solo alle pubbliche autorità o a persone in possesso dell'autorizzazione alla custodia e conservazione o trasporto o comunque, munite di certificato dell'autorità locale che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.
4. All'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute e sottoscrivere la dichiarazione.
5. Il certificato potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garanzia di non abusarne.
6. Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani, né può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
7. I titolari dell'autorizzazione a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione che essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.
8. Il registro sarà preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dall'autorità competente, la quale dichiarerà nell'ultima pagina il numero dei fogli di cui è composto.
9. Detti registri saranno sempre a disposizione delle autorità di controllo. Queste potranno visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito.
10. Qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la sottrazione di uno dei gas tossici di cui agli articoli precedenti, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito deve farne immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
11. Nel caso di negligenza nella custodia e conservazione del gas tossico o di ritardo nella denuncia, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito sarà punito a norma di legge, salvo ogni maggiore responsabilità di ordine penale o civile.

TITOLO III - PROFILASSI DELLA MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

CAPITOLO I - COMPETENZE E OBBLIGHI

Art. 23 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita compiti di prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive attraverso disposizioni regolamentative connesse alla convivenza sociale, sull'osservanza delle quali svolge anche compiti di vigilanza.
2. Ai fini di tutelare la collettività dall'insorgenza e/o diffusione delle malattie infettive e parassitarie, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni e per l'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, il Comune si avvale dell'azienda ULSS.

Art. 24 - Competenze dell'Azienda ULSS

1. Sono competenze dell'Azienda ULSS:
 - a) la notifica e segnalazione di malattie infettive,
 - b) i provvedimenti e le misure di vigilanza sanitaria,
 - c) il trasporto di malati infetti o sospetti,
 - d) la prevenzione delle malattie infettive trasmissibili all'uomo, comprese le malattie esotiche e tropicali,
 - e) le vaccinazioni,
 - f) gli accertamenti e controlli.

Art. 25 - Obbligo di notifica e segnalazione

1. Ogni medico, che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di essere pericolosa per la salute pubblica (Decr. Min. Sal. 15/12/90), deve notificarlo al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.
2. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria non medica, venga a conoscenza nel territorio comunale di un caso di malattia infettiva o parassitaria ne fa sollecita segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.

3. L'obbligo di segnalazione compete anche ai responsabili delle strutture educative e scolastiche, dei collegi, delle strutture socio-assistenziali e socio sanitarie e delle strutture collettive di accoglienza.
4. Relativamente ad alcune malattie infettive di particolare interesse, devono essere seguite le indicazioni della normativa europea di cui alla Decisione della Commissione del 17/07/2003.

Art. 26 - Provvedimenti contumaciali

1. Qualora sia ritenuto necessario, l'ULSS predispone provvedimenti contumaciali secondo le disposizioni previste dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13/03/1998 relativa a "Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica. Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi e contatti".
2. In particolari situazioni può essere coinvolto il Comune, ad esempio per la necessità di chiusura di una scuola o per l'effettuazione di interventi di disinfestazione.

Art. 27 - Trattamento sanitario obbligatorio

1. Il Sindaco, in caso di malattia infettiva contagiosa, sospetta o accertata, quando il soggetto rifiuta l'accertamento e/o il trattamento, comprese le misure contumaciali, determinando una situazione di rischio per la salute della collettività, può disporre con specifico atto, su proposta del medico curante, l'accertamento sanitario obbligatorio o il trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 28 - Riammissione in comunità

1. La riammissione alle comunità educative e scolastiche avviene nel rispetto della normativa di riferimento:
 - DPR n. 1518 del 22/12/67, artt. 42 e 43;
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 65 del 18/08/83;
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 31/03/92;
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13/03/98.
2. E' previsto che il soggetto assente da scuola per malattia di durata superiore ai 5 giorni debba esservi riammesso previa presentazione, alla direzione della scuola o dell'istituto, di un certificato del medico curante attestante l'idoneità alla frequenza e la non contagiosità.

TITOLO IV - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI **INFESTANTI**

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 29 - Competenze

1. Spetta al Comune provvedere a tutte le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in luogo pubblico o aperto al pubblico che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica, in proprio o tramite convenzione con impresa autorizzata.
2. Nelle aree private, gli interventi spettano ai proprietari o a coloro che ne abbiano l'uso effettivo.
3. Per ragioni di salute pubblica il Comune può ordinare interventi di disinfestazione, disinfezione e/o derattizzazione in area privata.
4. L'ordinanza può prevedere, in caso di inosservanza, l'intervento sostitutivo da parte del Comune che porrà a carico degli inadempienti l'onere dell'intervento e delle maggiori spese sostenute.
5. L'Azienda ULSS svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di vigilanza sulle suddette operazioni.

Art. 30 - Misure di sicurezza da adottare per gli interventi di disinfestazione

1. I prodotti disinfestanti utilizzati dovranno essere registrati dal Ministero della Sanità come presidi medico-chirurgici, preferendo quelli dotati di minore tossicità umana, animale, vegetale ed ambientale.
2. L'impiego dovrà avvenire secondo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla schede tecniche e di sicurezza del prodotto, eliminando ogni possibile rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.
3. Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo della giornata più idoneo, sia per efficacia che per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica, previa idonea informazione della popolazione sull'orario di trattamento, sui motivi dell'intervento, sulle sostanze utilizzate e le cautele da adottare a tutela delle persone, animali e cose.
4. Qualora l'intervento sia effettuato tramite esche, queste dovranno essere rese assolutamente inaccessibili all'uomo ed agli animali domestici.

Art. 31 - Disinfezione di stracci, indumenti, effetti d'uso personale

1. E' vietato il commercio di stracci, indumenti e/o effetti d'uso personale usati che non siano stati preventivamente soggetti ad intervento di disinfezione.

Art. 32 - Misure preventive contro la proliferazione degli infestanti

1. Al fine di prevenire l'annidamento e la proliferazione di infestanti è vietato accumulare, scaricare e deporre rifiuti, sia in suolo pubblico che privato, al di fuori dei contenitori appositamente predisposti.
2. I cortili e le aree scoperte devono essere mantenuti puliti e sgombri da erbacce, sterpi, vegetazione incolta, rifiuti o accatastamenti, a cura del proprietario o del conduttore; in area urbana, prati e giardini devono essere mantenuti regolarmente sfalciati, i tappeti erbosi non dovranno superare i 15 centimetri di altezza.
3. Le sponde di fiumi, canali, fossi stradali e di campagna, scoline devono essere mantenute pulite e sfalciate a cura dei proprietari o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
4. Deve essere, inoltre, evitato il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, anche tramite adeguata manutenzione di fossi e scoline dei quali è vietato l'interramento.
5. Le aree aperte ed i cortili non presidiati devono essere, quando possibile, recintati al fine di impedirvi lo scarico di rifiuti.
6. I cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziati devono essere muniti di apertura e chiusura tale da evitare la penetrazione di ratti e insetti, nonché il ristagno di acqua al loro interno; devono, inoltre, essere puliti e disinfettati periodicamente oltre che conservati in stato di buona manutenzione.

Art. 33 – Obbligo di adeguamento

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, riguardanti le caratteristiche edili e strutturali e le distanze dalle abitazioni e confini di proprietà delle strutture edilizie e degli spazi destinati al ricovero degli animali ed alla raccolta e stoccaggio delle deiezioni e derivati, hanno effetto immediato dall'entrata in vigore del presente regolamento per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione, mentre per l'esistente vi è l'obbligo di adeguamento entro 3 anni. E' fatto salvo il tempo di adeguamento già previsto da normative nazionali e regionali sovraordinate già esistenti.
2. Il Sindaco, per comprovate necessità, con apposita ordinanza, può stabilire tempi di adeguamento diversi.

CAPITOLO II - MISURE DI LOTTA ALLA PROLIFERAZIONE DELLE MOSCHE

Art. 34 - Definizioni

Ai sensi della normativa vigente si intende per:

1. «stallatico»: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
2. «effluenti di allevamento palabili/non palabili»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
3. «liquami»: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - c) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - d) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
 - e) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.
 - f) Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti al presente comma e qualora destinate ad utilizzo agronomico.
4. «letami»: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - b) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - c) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
 - d) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

Art. 35 - Misure da adottare

1. E' vietato tenere animali bovini, suini, equini ed ovini nei centri abitati.
2. Nelle aree urbane, è permesso tenere animali di bassa corte solo in spazi aperti ed in

numero proporzionato alla superficie disponibile, calcolato in un massimo di un animale per metro quadro. Il numero massimo di animali detenuti non potrà, in ogni caso, superare i 20 capi contemporaneamente presenti. Gli animali dovranno essere mantenuti all'interno di gabbie o di recinti chiusi, tali da impedirne la fuga; in alcun modo essi dovranno poter avere accesso a strade, fossati, giardini pubblici, proprietà private. I recinti, i locali di ricovero e gli spazi aperti comunque destinati agli animali dovranno distare dai confini di proprietà almeno 5 metri.

3. Nelle aree rurali, le stalle, i locali di ricovero anche temporaneo, gli spazi aperti ed i recinti destinati ad equini, bovini, suini, ovini e caprini, indipendentemente dal numero minimo di animali detenuti, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale, dovranno essere posti ad almeno 15 metri dai confini di proprietà.
4. Nelle aree rurali, le stalle, i locali di ricovero anche temporaneo, gli spazi aperti ed i recinti destinati ad equini, bovini, suini, ovini e caprini, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale, dovranno essere posti ad almeno:
 - a) 30 metri dalle abitazioni, anche singole, per un numero di capi fino a 10;
 - b) 50 metri dalle abitazioni, anche singole, per un numero di capi superiore a 10.
5. i recinti, i locali di ricovero, gli spazi aperti destinati agli animali di bassa corte, situati in aree rurali, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale dovranno rispettare le seguenti distanze:
 - a) per un numero di capi fino a 20: 5 metri dai confini di proprietà;
 - b) per un numero di capi superiore a 20: 15 metri dai confini di proprietà, 50 metri dalle abitazioni, anche se singole ed isolate.
6. In tutti gli allevamenti di animali, nelle aree di pertinenza, nelle concimaie e negli accumuli, anche temporanei, di letame o stallatico devono essere effettuati idonei trattamenti contro le mosche e altri infestanti eventualmente presenti.
7. Gli allevamenti suinicoli, avicoli, di bovini, equini, ovini, o di altri animali, i maneggi e le scuderie o altre attività le quali possano essere riconosciute causa di inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di mosche, devono predisporre ad inizio d'anno un piano dettagliato scritto di lotta contro le mosche, da annotare su apposito registro; sullo stesso registro devono essere annotati i trattamenti di disinfestazione effettuati, riportando la data di effettuazione dell'intervento, le modalità di esecuzione, il prodotto disinfestante e le quantità utilizzate, il nominativo della ditta o di chi ha effettuato il trattamento che vi apporrà firma e timbro; tutte le registrazioni devono

essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza.

8. Qualora i trattamenti vengano eseguiti dal titolare, dovranno essere conservati per almeno un anno tutti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto e le relative schede tecniche e di sicurezza.
9. Nel registro dovranno essere annotati:
 - a) la ditta o l'operatore che ha eseguito l'intervento di disinfestazione;
 - b) le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
 - c) i prodotti impiegati e le dosi d'impiego;
 - d) per ogni prodotto dovrà essere conservata la scheda di sicurezza.
10. Tutti gli allevamenti zootecnici, i maneggi e le scuderie devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare deve essere curata la pulizia, anche con periodici lavaggi, dei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
11. Tutta l'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata ed il materiale ottenuto dovrà essere asportato.
12. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte a adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

Art. 36 - Determinazione delle quantità massime di fertilizzanti organici naturali smaltibili al suolo

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti.
2. L'utilizzazione agronomica è consentita purchè siano garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici ed il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli stessi dalla normativa vigente;
 - b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
 - c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa per quanto riguarda le quantità massime di azoto totale al campo apportato dagli effluenti di allevamento, i quantitativi di fertilizzante naturale da allevamento applicato sul terreno non deve superare il fabbisogno dello stesso.

4. Gli effluenti da allevamento, al momento dell'utilizzo agronomico, devono avere raggiunto l'idoneo grado di maturazione ed essere indenni da uova o larve che possano comportare un abnorme sviluppo di mosche o altri infestanti.

Art. 37 - Stoccaggio interno all'azienda di liquami, letame, sottoprodotti ed assimilati

1. I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e comunque in vasche a tenuta stagna e chiuse (non a cielo aperto), dotate di mezzi (fissi e mobili) per l'asporto del materiale atti ad evitare dispersioni e spargimenti.
2. Le vasche per lo stoccaggio di liquame devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici, deve essere, invece, prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.
3. La capacità di stoccaggio delle vasche di stoccaggio dei liquami deve essere calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere, comunque inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:
 - a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini
 - b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).
4. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 Kg di azoto/anno deve essere effettuato il frazionamento del volume di stoccaggio dei liquami in non meno di 2 vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente ad almeno:
 - a) 60 giorni di stoccaggio ciascuna per gli effluenti derivanti da allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini;
 - b) 90 giorni di stoccaggio ciascuna per gli altri tipi di allevamento.
5. Gli effluenti di allevamento palabili devono essere stoccati in apposite concimaie a tenuta, dotate di platea impermeabile avente portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la

movimentazione, muretto o cordolo perimetrale di contenimento, vasche di raccolta dei liquidi di sgondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

6. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido), ed eventualmente, se necessario, coperte uniformemente con un telo nero impermeabile.
7. Sulle concimaie dovranno essere attuati trattamenti di disinfestazione, con periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche.
8. Le concimaie, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale, dovranno essere poste ad una distanza di almeno:
 - a) 15 metri dal confine di proprietà;
 - b) 50 metri dagli edifici residenziali, anche se costituiti da singole unità abitative.
9. Ove si presenti proliferazione di insetti o animali molesti derivante dalla presenza di concimaia o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il comune può imporre l'adozione di particolari strutture di contenimento del fenomeno (es. teli, enzimi, ecc.).

Art. 38 - Cumuli temporanei esterni di stallatico o letame

1. I cumuli temporanei di letame o stallatico o prodotti simili solidi e/o palabili, esterni ai locali dell'allevamento e diversi dalla concimaia, da realizzare in pieno campo ai fini del successivo smaltimento in loco sul suolo ad uso agricolo, possono essere realizzati solo su suolo ad uso agricolo e secondo quanto indicato ai successivi punti.
2. Se, destinati a permanere in loco per un periodo superiore alle 24 ore dall'avvenuto deposito devono essere collocati su idonea piattaforma o aia impermeabile, o resa tale, costituita in modo da evitare la dispersione del colaticcio nelle zone circostanti e il dilavamento verso l'esterno delle acque piovane; tali piattaforme dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali.
3. Le idonee piattaforme, o aie debitamente impermeabilizzate, dovranno distare di almeno 50 metri da qualunque abitazione sia civile che rurale, non meno di 20 metri da strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico, non meno di 200 metri da pozzi e serbatoi d'acqua potabile, non meno di 20 metri dal piede di scarpata degli argini dei fiumi, dei canali, dei laghi, siano esse naturali o artificiali, compresi quelli deputati al contenimento dei liquami, non meno di 15 metri da confini di proprietà contermini.
4. I cumuli temporanei di letame e/o prodotti simili e/o palabili devono essere adeguatamente coperti con teli impermeabili di colore scuro per evitare lo sviluppo di

mosche.

5. Cumuli temporanei possono essere realizzati solo in quantità e funzione del successivo smaltimento nel terreno stesso.
6. La permanenza di cumuli temporanei in pieno campo non potrà superare i 30 giorni consecutivi ed i 4 mesi complessivi per ogni anno solare.

Art. 39 - Autorizzazione allo spargimento dei fertilizzanti organici

1. Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali sul suolo agricolo costituisce pratica agronomica e, pertanto, deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia nell'assorbimento dei nutrienti.
2. I soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono tenuti a presentare la comunicazione di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La comunicazione deve pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
3. Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3000 Kg di azoto al campo da effluenti zootecnici; le aziende che producono e/o utilizzano quantitativi annuali compresi tra 3000 e 6000 Kg di azoto al campo di effluenti zootecnici sono soggetti ad una procedura semplificata.

Art. 40 - Modalità di trasporto e distribuzione dei fertilizzanti organici naturali

1. Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione dei terreni e pertanto deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati.
2. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - b) natura e quantità degli effluenti trasportati;
 - c) identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;

- e) estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica redatta dal rappresentante legale dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e trasmessa alla Provincia.
3. Il percorso dei mezzi di trasporto dei liquami dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali, di qualsivoglia tipologia e di proprietà di qualsiasi ente, né causare odori o esalazioni a causa della mancata o insufficiente pulizia del mezzo di trasporto ed avendo cura di evitare, quando esistano percorsi alternativi, il transito lungo le strade dei centri abitati.
 4. All'uscita dei fondi dovrà essere effettuata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale.
 5. Nel caso, comunque, dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale in tutta la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verificano danni a cose e persone conseguenti ad inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente.
 6. Lo spargimento del fertilizzante organico dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distributore rasoterra ed a bassa pressione, evitando in modo tassativo la formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese abitazioni private e le vie pubbliche di traffico veicolare.
 7. Ultimate le operazioni di spargimento, le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno essere lavati.
 8. Fatti salvi gli spargimenti su prati stabili o vigneti, relativamente al solo liquame e/o stallatico, allo spargimento del fertilizzante organico naturale deve seguire idonea operazione di aratura, da attuarsi secondo le seguenti modalità:
 - a) dal 10 maggio al 9 luglio, lo spargimento è consentito solo se effettuato con l'immediata e contestuale aratura. E' possibile lo spandimento in questo lasso di tempo quando ci sia cambio colturale (es. da orzo a granoturco), sia stato preventivamente comunicato tramite il programma aziendale di spargimento e venga utilizzato fertilizzante organico stabilizzato e non maleodorante;
 - b) dal 16 settembre al 9 maggio, fatte salve le altre disposizioni e divieti di cui al presente regolamento, l'aratura deve essere effettuata entro e non oltre le 24 ore

successive allo spargimento;

9. E' comunque necessario che i fertilizzanti organici naturali vengano incorporati uniformemente nel terreno ovvero che non abbiano contatti diretti con l'ambiente esterno.

Art. 41 - Divieti e limite per il cumulo e lo spargimento

1. E' vietato stoccare direttamente sul suolo cumuli di letame, pollina o altri residui fermentescibili, sia ad uso concimistico che mangimistico. Lo stoccaggio dovrà avvenire secondo quanto già precedentemente previsto.
2. L'utilizzo dei letami è vietato nei seguenti casi:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale, purchè venga immediatamente interrato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) nel raggio di 30 metri attorno alle abitazioni e edifici pubblici; è possibile derogare a tale distanza tramite assenso scritto dei residenti;
 - g) nella fascia di 50 metri dalle aree A, B, C, D del PRG;
 - h) nell'area di 100 metri attorno ai luoghi di culto,
 - i) nell'area di 50 metri attorno ad impianti sportivi ed aree a verde pubblico attrezzato,
 - j) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per le altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostruzione dello stato attivo del suolo e purchè sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque; fanno eccezione le aree suddette qualora recuperate all'esercizio di attività agricola;
 - k) nell'area di rispetto di 200 metri dal punto di captazione delle fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti, ecc.), pubblici e privati che forniscono

acqua per il consumo umano;

- l) nella fascia di 10 metri da ferrovie, autostrade, strade statali, provinciali, comunali e locali;
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui non tossici nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
- n) nei giorni festivi;
- o) nel periodo 10 luglio – 15 settembre.

3. L'utilizzo dei liquami è vietato almeno nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- e) per una fascia di 100 metri dai centri abitati e di 20 metri dalle case sparse;
- f) nell'area di 100 metri attorno ai luoghi di culto;
- g) nell'area di 50 metri attorno ad impianti sportivi ed aree a verde pubblico attrezzato;
- h) nell'area di rispetto di 200 metri dal punto di captazione delle fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti, ecc.), pubblici e privati che forniscono acqua per il consumo umano;
- i) nella fascia di 5 metri da ferrovie, autostrade, strade statali, provinciali, comunali e locali;
- j) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui non tossici nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
- k) nei giorni festivi;
- l) nel periodo 10 luglio – 15 settembre;
- m) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per le altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostruzione dello stato attivo del suolo e purchè sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque; fanno eccezione le aree suddette qualora

- recuperate all'esercizio di attività agricola;
- n) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili;
 - o) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - p) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - q) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - r) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - s) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Art. 42 - Spargimento del compost

1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della normativa statale e regionale vigente, lo spargimento del compost, anche di produzione domestica, deve avvenire senza arrecare molestia alle persone e dev'essere immediatamente interrato.

CAPITOLO III - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

Art. 43 - Obblighi e divieti generali

1. Il controllo della diffusione della zanzare, in particolare della zanzara tigre, interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia.
2. E' vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi.
3. E' fatto obbligo di:

- a) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua;
- b) svuotare giornalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli e capovolgerli;
- c) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- d) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (es. i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- f) provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

2. Qualora in giardini ed aree scoperte, nella quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) si dovrà intervenire anche con trattamenti adulcidi sulla vegetazione.

Art. 44 - Aziende produttive ed agricole

1. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca, anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
2. I Consorzi, gli Enti che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
3. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
4. Coloro che gestiscono attività florivaistica dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Art. 45 - Depositi di pneumatici

1. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in locali chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
 - e) coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
 - f) qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate.

CAPITOLO IV - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DI ALTRI INFESTANTI

Art. 46 - Controllo dei roditori

1. La presenza di ratti e topi sul territorio è spesso dovuta ad un errato comportamento da parte della popolazione, quali l'abbandono di rifiuti, la mancata pulizia, manutenzione e/o sfalcio delle aree esterne di pertinenza. Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è pertanto fatto divieto di:
 - a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - b) accatastare e stoccare in modo disordinato ed alla rinfusa, nonché abbandonare materiali in aree esterne;
 - c) somministrare agli animali randagi, sinantropi o selvatici alimenti o sostanze utilizzate

come alimento di qualsiasi tipo in aree pubbliche o aperte al pubblico;

2. E' fatto, inoltre, obbligo di:

- a) mantenere pulite, in ordine ed idoneamente sfalciate le aree esterne;
- b) alimentare gli animali da cortile ad uso familiare in appositi contenitori da ritirare alla sera e conservare in idonei locali, al fine di evitare che i ratti possano trovare alimento facilmente disponibile;
- c) conservare gli alimenti per animali in idonei contenitori chiusi.

Art. 47 - Misure contro la proliferazione dei piccioni ed altri volatili

1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando crei inconvenienti igienico-sanitari che interessino la comunità.
2. Qualora i colombi terraioli o altri volatili, con la loro eccessiva presenza, siano causa di inconvenienti igienico-sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune, su parere dell'Azienda ULSS, dispone l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni mediante cattura, selezione ed eventuale sterilizzazione o soppressione.
3. I proprietari di immobili predispongono interventi finalizzati ed evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili all'interno degli edifici e nei sottotetti, mediante l'installazione di protezioni a tutti gli orifizi di sottotetti, soffitte, altane e nell'ostruzione di tutti i possibili siti idonei alla nidificazione presenti sulle facciate (tali interventi andranno eseguiti nella stagione invernale per evitare di murare vivi animali in cova o pulcini); su cornicioni e sottotetti possono essere, inoltre, installati respingenti metallici.
4. I proprietari ed i conduttori di edifici pubblici e privati effettuano, altresì, la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili, sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfezione.

Art. 48 - Misure contro la proliferazione della processionaria

1. Tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria devono provvedere all'immediata rimozione dei nidi ed alla relativa distruzione con il fuoco.
2. in caso di attacchi estesi dovranno essere effettuati trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto.

3. E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti del verde.
4. Gli interventi di rimozione e disinfestazione devono essere effettuati entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi al Servizio Ecologia e Ambiente del Comune, al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

Art. 49 - Misure contro la proliferazione di altri infestanti

1. La diffusione degli infestanti che possono costituire danno alla salute pubblica, alla vegetazione ed all'ambiente o inconvenienti igienico-sanitari deve essere sempre contrastata, utilizzando i sistemi più idonei ed efficaci.

TITOLO V - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
DEGLI ANIMALI E MISURE DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA DEL
BENESSERE ANIMALE

CAPITOLO I - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI
ANIMALI

Art. 50 - Competenze

1. Competenze del Comune: in materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, il Comune può disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori anche su richiesta dell'Azienda ULSS e adottare altri provvedimenti ordinativi.
2. Competenze dell'Azienda ULSS: ai fini della profilassi delle malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo, l'Azienda ULSS riceve le denunce obbligatorie di malattie infettive, attua i provvedimenti di profilassi generica e specifica e propone al Comune eventuali provvedimenti amministrativi prescrittivi e ordinativi.

Art. 51 - Obbligo di notifica

1. Le malattie infettive e diffuse degli animali, di cui all'art. 1 del DPR 320/54 e successive modifiche ed integrazioni sono soggette a notifica all'azienda ULSS.
2. Sono tenuti alla notifica:
 - a) i veterinari;
 - b) i proprietari ed i detentori di animali, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo;
 - c) gli albergatori ed i conduttori di stalle di sosta o pensioni per animali;
 - d) presidi e direttori di istituti a carattere veterinario;
 - e) direttori di aeroporti civili, capi stazione ferroviari, imprese di trasporto, che, nell'esercizio delle loro funzioni siano venuti a conoscenza dei casi di malattia o morte per cause non accidentali durante le operazioni di carico e scarico o durante il trasporto;
 - f) funzionari e guardie di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza, guardie forestali, agenti al servizio di Provincia e Comune, guardie nazionali per la protezione degli animali.

Art. 52 - Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitarie e di profilassi veterinaria

1. Non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie elencate all'art. 1 del D.P.R. 320/54 o di altre malattie delle quali sia stato riconosciuto il carattere infettivo e diffusivo da parte del Ministero della salute, i proprietari e i detentori degli animali adottano a scopo cautelativo i seguenti provvedimenti:
 - a) isolano gli animali infetti;
 - b) accantonano, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostano dal luogo di ricovero animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Azienda ULSS.
2. Non appena ricevuta la notifica, l'Azienda ULSS provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'indagine epidemiologica, propone al Comune le misure atte a impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'attuazione.
3. In attesa dell'adozione da parte del Comune delle relative disposizioni, l'Azienda ULSS impartisce per iscritto al proprietario o detentore degli animali le istruzioni volte a impedire la diffusione dell'infezione tra gli animali e a tutelare la salute delle persone che a qualunque titolo vengono a contatto con questi.

Art. 53 - Segnalazione di morsicatura

1. Quando un cane, un gatto o un altro mammifero, morde una persona o un altro animale, o presenti manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, il proprietario e/o il detentore dell'animale, il medico che ha assistito la persona ferita, il veterinario che ha assistito l'animale ne danno immediata comunicazione all'Azienda ULSS. La comunicazione contiene tutti gli elementi necessari all'identificazione ed al reperimento della persona morsicata e degli animali coinvolti.
2. Se l'animale morsicatore è ignoto o è valutabile un rischio di infezione rabbica, il medico soccorritore invita la persona morsicata a recarsi presso struttura competente per l'eventuale profilassi antirabbica.
3. Se l'animale morsicatore è noto, il Servizio Veterinario dell'ULSS valuta l'eventuale necessità di porlo sotto osservazione e di comunicare al Dipartimento di Sanità pubblica competente per territorio gli esiti di quanto osservato.

CAPITOLO II - DETENZIONE E CUSTODIA D'ANIMALI

Art. 54 - Detenzione d'animali in centro abitato.

1. Nei centri abitati la detenzione d'animali è consentita unicamente per gli animali da affezione e per gli animali di bassa corte ad uso strettamente familiare.
2. La detenzione di animali di bassa corte è consentita secondo quanto stabilito all'art. 35.
3. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento, comunque mai superiore a due mesi, è necessaria la preventiva concessione dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e valutata la collocazione urbanistica dell'edificio ed il possibile disturbo o disagio che può essere arrecato al vicinato.
4. La detenzione è subordinata al mantenimento di condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere dell'animale nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione, anche in rapporto alla realtà dell'ambiente urbano circostante; non deve, in ogni caso, essere causa di inconvenienti igienico-sanitari per il vicinato o il condominio.
5. Nelle aree private, i recinti ed i ricoveri disposti per la detenzione ed il riparo degli animali di cui al comma 1. devono essere posti ad almeno 5 metri di distanza dal confine di proprietà e mantenuti in buone condizioni di igiene e pulizia; le deiezioni solide devono essere asportate almeno una volta al giorno.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed al successivo smaltimento nei contenitori stradali o per rifiuti solidi urbani "secchi"; gli stessi sono tenuti anche a ripulire il suolo. Il dispositivo di raccolta deve essere esibibile ad eventuali controlli di Polizia municipale. Sono esentati dagli obblighi del presente comma solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
7. Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le pubbliche

vie.

8. I cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio, con eccezione delle aree o spazi loro dedicati.
9. I cani condotti nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola, tenuti al guinzaglio e comunque essere gestiti in modo da non arrecare danno a persone, animali o cose.
10. E' proibito l'accesso agli animali nei locali dove è prevista autorizzazione sanitaria per presenza di alimenti per consumo umano, fintanto che norme superiori lo vietano, e negli uffici pubblici aperti al pubblico, con esclusione dei cani guida per i non vedenti.
11. E' vietato condurre animali nei cimiteri; sono esentati dall'obbligo i non vedenti relativamente ai loro cani accompagnatori.

Art. 55 - Animali sinantropi in stato di libertà.

1. Sono definiti animali sinantropi gli animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e che dall'uomo ricavano ragione di sostentamento.
2. Il Sindaco, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresa la cattura, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da esse creati.
3. Tutti gli interventi posti in essere in applicazione delle presenti norme devono rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
4. E' vietato ostacolare l'attività dei volontari debitamente autorizzati dediti alla cura delle colonie di gatti in libertà (colonie feline); tali animali sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
5. E' vietato abbandonare sul territorio contenitori o residui di cibo, al di fuori di quelli predisposti dai volontari autorizzati.

Art. 56 - Canili privati

1. L'attivazione, l'esercizio, la trasformazione, il trasferimento di un canile o anche la sola variazione delle condizioni esistenti è subordinata a nulla osta sanitario del Sindaco, che lo rilascia su parere del Servizio Veterinario a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.
2. I canili privati potranno essere realizzati in area rurale ad almeno 50 metri di distanza

da qualsiasi abitazione.

3. I locali e le aree di pertinenza del canile non devono avere comunicazione con aree e locali di civile abitazione, devono disporre, in relazione all'effettiva presenza dei cani, di locali e spazi idonei da adibire a reparto per il ricovero dei cani, con box ben aerati ed illuminati dall'esterno, con pareti di materiale lavabile e disinfettabile, forniti di acqua potabile e di canali di scarico per lo smaltimento dei liquami a norma delle leggi vigenti e corredati di dispositivi antiratto.
4. Ogni canile dovrà, inoltre, essere dotato di servizi igienici ed assistenziali in numero idoneo per il personale dipendente.
5. È facoltà del Sindaco, sentito il Servizio Veterinario, di ordinare l'esecuzione di tutte le opere che siano considerate opportune ai fini dell'igiene e della polizia veterinaria, nonché di ordinare gli interventi vaccinali o terapeutici che si rendono necessari.

Art. 57 - Commercio d'animali d'affezione o esotici.

1. Chiunque intenda attivare o gestire un'attività di commercio d'animali d'affezione o esotici, deve essere in possesso di nulla-osta sanitario rilasciato dal servizio veterinario.
2. Gli esercizi in cui si detengono animali per la vendita devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non devono comunicare direttamente con locali di abitazione;
 - b) devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
 - c) devono essere mantenuti sempre puliti e ben ventilati; se necessario devono essere previsti idonei impianti di ventilazione;
 - d) le pareti dei locali di vendita e di ricovero devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno 2,00 metri dal suolo; il pavimento deve essere lavabile, costruito con adeguata pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di lavaggio;
 - e) i locali utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico-strutturali generali previsti dal vigente regolamento edilizio e di igiene;
 - f) i locali, i recinti, le gabbie e simili in cui sono detenuti gli animali devono essere sufficientemente ampi in relazione a numero e specie degli animali stessi. Deve essere garantito un contenimento confortevole e una stabulazione rispettosa delle caratteristiche etologiche degli animali, nonché il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per le persone;

- g) il pavimento di box, recinti e simili deve essere tale da consentire un igienico smaltimento delle deiezioni;
- h) devono essere presenti armadio frigorifero e congelatore adeguati per la conservazione di alimenti deperibili per animali;
- i) devono essere presenti contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti; i contenitori devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati;
- j) gli animali detenuti per la vendita devono ricevere idonea assistenza sanitaria; non potranno essere esposti né commercializzati soggetti affetti da qualsiasi patologia;
- k) è vietata l'importazione, l'esportazione, l'acquisto o la vendita, l'esposizione per la vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto, anche per conto terzi, nonché la detenzione di esemplari protetti dalla convenzione CITES in assenza delle autorizzazioni previste ai sensi del Regolamento CE 338/97 e della L. 7.02.1992, n. 150 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- l) è altresì vietata l'importazione e l'esportazione di oggetti personali o di uso domestico derivanti da esemplari protetti dalla convenzione CITES.
- m) è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed a vigilanza del Servizio veterinario dell'ULSS e degli organi di pubblica sicurezza la detenzione di esemplari vivi di qualsiasi specie animale, selvatica o proveniente da riproduzione in cattività che, in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possano arrecare con azione diretta o indiretta effetti lesivi e/o invalidanti per l'uomo, anche temporanei o di ordine psicologico, o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo;
- n) la detenzione degli animali di cui alla precedente lettera m) è consentita esclusivamente nei luoghi e strutture autorizzate; la morte o l'alienazione per qualsiasi causa dell'animale devono essere comunicate al servizio veterinario entro 10 giorni; la scomparsa o lo smarrimento devono essere immediatamente denunciate;
- o) è, comunque, vietato detenere esemplari vivi di mammiferi, rettili e aracnidi, selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, individuati nell'elenco del D.M. 19 aprile 1996 e della Legge 1 agosto 2003, n. 213 e ss.mm.ii., che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare, con la loro azione diretta o indiretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 58 - Esercizi di toelettatura animali

1. Chiunque intenda attivare un esercizio di toelettatura per animali deve essere in possesso di nulla osta sanitario rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS.
2. L'esercizio di toelettatura animali deve essere costituito almeno da uno spazio d'attesa e da una sala per la toelettatura rispondenti ai requisiti igienico-strutturali previsti dal presente regolamento per gli ambienti di lavoro.
3. I locali d'attesa e di toelettatura devono avere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili, con adeguata pendenza e chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio; le pareti devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di 2 metri.
4. I locali devono essere dotati d'attrezzature idonee ed essere conservati in perfette condizioni d'igiene.

Art. 59 - Smaltimento carcasse animali d'affezione - cimiteri per piccoli animali d'affezione.

1. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve essere effettuato tramite incenerimento in impianto autorizzato.
2. La raccolta e smaltimento di carcasse di animali rinvenuti in area pubblica viene effettuata dal Comune tramite ditta autorizzata.
3. Gli animali di proprietà, per i quali si possa escludere la presenza di malattie infettive, possono venire interrati su terreno di proprietà; l'interramento deve essere effettuato in modo tale da evitare possibili fenomeni di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari, ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima dalla carcassa alla superficie del terreno pari a 0,5 metri.
4. I cimiteri d'animali d'affezione:
 - a) possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati, se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme;
 - b) I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica:
 - c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al

contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.Art. 10.

CAPITOLO III - TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 60 - Principi generali

1. Il comune di Conegliano, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche e riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali, specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle specie in difficoltà; il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali.
5. Il Comune promuove, in collaborazione con l'Azienda ULSSL 7 e le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all'Albo Regionale, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione.

Art. 61 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata o specificatamente esclusa dal presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Per animali da compagnia si intendono tutti gli animali tenuti dall'uomo senza fini di lucro e non a scopo alimentare.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità

locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 62 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 63 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente capitolo riguardano tutte le specie animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente capitolo non si applicano quando specificatamente in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per quanto attiene ai seguenti casi:
 - a) attività di studio e sperimentazione;
 - b) specie selvatiche il cui prelievo è regolamentato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) detenzione di volatili per uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata e regolamentata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
 - e) attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - f) tutte quelle attività autorizzate e regolamentate da specifiche norme di legge.

Art. 64 - Disposizioni generali sulla detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso; deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un Veterinario.
2. Devono essere sempre rispettate le norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate; la norma si intende estesa anche alla attività riproduttiva ed alla prole dei propri animali.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli ed alimentarli regolarmente secondo la specie e la razza alla quale appartengono, mantenendoli in condizioni compatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi idonei, aerati, adeguatamente illuminati, che garantiscano la possibilità di adeguata deambulazione, protetti dai rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario.
4. L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato ed esente da sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni). La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
5. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche.
6. I proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione.
8. E' vietata la macellazione di qualsiasi animale con metodi crudeli e senza preventivo

stordimento.

9. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo e di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti.
10. E' vietato catturare animali domestici liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate o alle autorità competenti, alle quali dovranno essere segnalati eventuali animali in stato di pericolo.
11. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Locale.
12. Gli animali detenuti all'esterno dovranno essere provvisti di un idoneo riparo, adeguato per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficiente almeno a riparare da pioggia e venti principali, rialzato da terra, sufficientemente coibentato, con tetto impermeabilizzato. L'ingresso dovrà essere di piccole dimensioni e possibilmente non centrale, in modo di evitare al massimo la dispersione del calore corporeo. Le strutture dovranno essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti edilizi vigenti.
13. La collocazione dei ricoveri, oltre che tener conto delle distanze dai confini di proprietà previste dal presente Regolamento, dovrà prendere in considerazione anche la disposizione e gli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti.
14. I recinti e zone attigue devono essere mantenute pulite, drenate e salubri, impedendo ristagni, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.
15. E' vietato detenere cani o gatti, continuativamente, in terrazze o balconi, in rimesse o cantine, in gabbie o stie.

Art. 65 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo o contrastante con le disposizioni vigenti nei confronti degli animali.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano

del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. E' vietato detenere animali in gabbia, ad esclusione degli uccelli e di piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, secondo quanto previsto dal successivo articolo.
6. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali ed i combattimenti stessi.
7. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, anche mediante l'uso di strumenti cruenti come collari elettrici o con punte, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ed al comando di Polizia Locale i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
10. E' fatto divieto a chiunque di provocare la morte di animali d'affezione, anche di proprietà, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, ad eccezione degli specifici casi previsti dalla normativa vigente.
11. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
12. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoposti a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario.
13. E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica, la colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.
14. E' vietato spellare o spiumare animali vivi ed è vietato anche strapparne il pelame.
15. E' vietato qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali, quali

l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione), il taglio della coda ed il taglio delle orecchie, se non giustificate da gravi motivi sanitari; è ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie. Qualsiasi intervento chirurgico dovrà, comunque, essere eseguito da un Veterinario.

16. E' vietato condurre a catena o al guinzaglio animali selvatici e/o esotici.

Art. 66 - Trasporto d'animali

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
2. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
 - d) il rispetto delle caratteristiche etologiche d'ogni specie, consentendo la possibilità di movimento e spazio tale da permettere la stazione eretta e il decubito;
 - e) che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato quando il trasporto avvenga su mezzi trainati;
 - f) il rispetto delle norme del Codice della Strada.
3. E' vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi, a meno che lo stesso non garantisca un comfort adeguato in termini di ventilazione e luce e per tragitti comunque brevi o per emergenza sanitaria.
4. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

Art. 67 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, deve essere compatibile con la natura degli animali impiegati e non causare loro sofferenze.
2. E' vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.
3. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di

animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale che si servirà del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ASL 7 per la necessaria istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio di parere favorevole all'autorizzazione sindacale potrà avvenire solo dopo una completa verifica di tutte le specifiche normative vigenti in materia. Le richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni d'anticipo per permettere l'esecuzione dell'istruttoria da parte Servizio Veterinario e degli Uffici comunali preposti.

4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
5. Le strutture circensi sono, inoltre, soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti ed a ogni altra normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.
6. Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria.
7. Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.
8. Le aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
9. E' vietato l'uso d'animali esotici o cuccioli di animali domestici, per effettuare fotografie a scopo di lucro.
10. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale l'allestimento di mostre di cuccioli.

Art. 68 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni a scopo zoofilo, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, finalizzati a sensibilizzare i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.

2. Gli animali non dovranno essere trattiene in gabbie o con altri strumenti simili, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.
3. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
4. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.
5. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, organizzate da Enti e/o Associazioni.
6. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti simili limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.
7. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3. ed adempiere agli obblighi suddetti. Per le mostre ornitologiche, è possibile derogare sulla dimensione delle gabbie, come previsto all'articolo specifico.

Art. 69 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, nonché distruggere i siti di nidificazione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle norme sanitarie e dai piani di intervento autorizzati a tutela della salute pubblica.
2. In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 70 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale detenuto, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 71 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza; in detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo; i terreni interessati dai provvedimenti sindacali dovranno essere segnalati da appositi cartelli.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 72 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori; l'animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola. Il trasporto può

essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture, se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.

2. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e lo trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.
3. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 73 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nella suddetta circostanza, qualora abbiano cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare o siano in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di insufficiente benessere, saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso Canili comunali o presso strutture-rifugio d'Associazioni Protezionistiche o presso altri luoghi adeguati allo scopo, a spese del contravventore.
3. Gli organi di sorveglianza per quanto sopra riportato sono la Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'ULSS, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ecologiche.

Art. 74 - Pet-therapy e cani per disabili

1. Il Comune di Conegliano appoggia programmi di preparazione di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o Associazioni ed Enti con competenze specifiche con attività svolte nell'ambito del territorio comunale; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.
2. Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari, fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy e la D.G.R.V. di attuazione del 18 marzo 2005, n.962, si sostengono le iniziative ed attività con la finalità di:
 - a) promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-

therapy. In particolare, si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità etc...) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;

- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
- c) favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione, sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad es. ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

Art. 75 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire mammiferi ed uccelli vivi, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili, con l'eccezione di animali da consumo o di allevamento ad allevatori.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 76 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere

antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, conforme a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

Art. 77 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.
2. A tal fine, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere comprovata formazione sulla tutela del benessere animale.
3. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà, inoltre, contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi oltre al nome del destinatario della vendita.
5. Nei negozi, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:
 - a) negli esercizi commerciali fissi, è vietato esporre al pubblico ed al pubblico passaggio animali per un orario superiore a quello di apertura del negozio; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali, si devono assicurare comunque le disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
 - b) i piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento;
 - c) deve essere assicurato il benessere dell'animale, il rispetto delle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, il riparo dal sole, l'acqua ed il cibo idonei e necessari, adeguate condizioni microclimatiche, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
 - d) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne;
 - e) anche durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la

- somministrazione di cibo e acqua, la giusta illuminazione, l'adeguata temperatura;
- f) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - g) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
 - h) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
 - i) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.
6. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere ed esposizioni, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali da cortile e le attività commerciali svolte in fiere ed esposizioni hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni relative alle dimensioni delle gabbie.
8. I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche della specie acquistata in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.
9. I commercianti non potranno vendere animali a minori di anni 18 privi, almeno, dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 78 - Norme specifiche di tutela del cane

- 1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, adeguata alla taglia ed alla razza.
- 2. Per cani custoditi all'esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedire la fuga del cane e ad evitarne lesioni di

qualsiasi tipo.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.
4. I cani tenuti in casa o in appartamento devono poter effettuare almeno 3 regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
5. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere, comunque, assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
6. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere da inutili intralci, dovranno essere periodicamente disinfestate e disinfettate.
7. I recinti per la detenzione temporanea o permanente dei cani dovranno avere la superficie minima in metri quadrati conforme alla successiva tab. 3 e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza sarà minimo un terzo. L'altezza delle recinzioni di aree e/o recinti deve garantire che gli animali detenuti non possano uscire con salti o arrampicate. Qualora si garantisca la movimentazione quotidiana dei cani, sarà possibile derogare dalla superficie minima propria della "detenzione permanente" rispettando le dimensioni previste per la "detenzione temporanea".

Tab. 3: superfici minime dei recinti per la detenzione dei cani

<i>Peso del cane in Kg</i>	<i>Superficie minima del box (mq) <u>Detenzione temporanea</u> (meno di 60 giorni)</i>	<i>Superficie minima del box (mq) <u>Detenzione permanente</u> (più di 60 giorni)</i>
<i>MENO di 10</i>	<i>4,0</i>	<i>10,00</i>
<i>DA 11 A 30</i>	<i>6,0</i>	<i>12,00</i>

<i>OLTRE 30</i>	<i>8,0</i>	<i>15,00</i>
-----------------	------------	--------------

4. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere i cani ad una catena lunga almeno cinque metri o, se scorrevole, della lunghezza di almeno tre metri; la catena dovrà avere un peso non eccessivo, tale da essere agevolmente portata, essere munita di un moschettone rotante vicino al collare e consentire il moto fisiologico. In ogni caso, al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento. Il collare non dovrà essere di tipo "a strozzo", dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. Sarà possibile derogare dalle misure sopra descritte solo ed esclusivamente su parere motivato degli organi di controllo una volta che, presa visione della realtà esistente, questi ravvisino un pericolo per l'animale.
5. E' fatto obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare bambini piccoli, anche per solo gioco, di esporre con metodo visibile ed efficace uno o più cartelli "ATTENTI AL CANE" al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà.
6. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini ed i parchi pubblici.
7. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine esse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.
8. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).
9. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

10. Le persone non vedenti hanno diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico, parchi e giardini pubblici.
11. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane guida di non vedenti alcun biglietto o sovratassa.
12. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio corto in modo da evitare il contatto con gli avventori ovvero in modo da non interferire con le zone di passaggio degli avventori, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
13. L'accesso ai cani è consentito soltanto all'interno di locali dotati di pavimenti costituiti da materiali compatti, non assorbenti e perfettamente lavabili e disinfettabili, con esclusione di moquettes, feltri, materiali porosi e prodotti vegetali non convenientemente impermeabilizzati, e di arredi non facilmente lavabili.
14. E' vietato utilizzare sedie e sgabelli per la sosta dei cani.
15. Il titolare dovrà mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiali a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni del cane, curando immediatamente la pulizia e disinfezione del settore insudiciato.
16. Il titolare ha l'obbligo di richiedere l'uso della museruola o l'allontanamento del cane che arrechi incomodo o fastidio alla clientela del locale.
17. La somministrazione di alimenti ai cani potrà avvenire utilizzando dei recipienti a perdere, poggiati esclusivamente sul pavimento.
18. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
19. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 7 ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali anagrafati entro i 15 giorni successivi al fatto.
20. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o la regolarità dell'applicazione.
21. In caso di morsicatura, se l'animale morsicatore è noto, o gli animali coinvolti sono noti, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza

sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o dalla gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenzione di cani; secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, può essere previsto un corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS oppure l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata; le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario.

Art. 79 - Norme specifiche di tutela del gatto

1. E' necessario che i gatti di proprietà lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.
2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o no accudita da parte dei cittadini.
3. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
4. Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'ULSS 7 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

6. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili; la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.
7. Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari/e per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie dal rilevamento del nominativo esistente sull'apposito modulo di censimento, redatto congiuntamente dalle Associazioni Animaliste e dal servizio veterinario dell'ULSS 7.
8. Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.
9. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
10. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
11. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo la ciotola per l'acqua.
12. Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

Art. 80 - Norme specifiche per la tutela dei volatili

1. Gli uccelli appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
2. I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati dalle correnti d'aria e dalle intemperie e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti.
3. Le gabbie devono avere le misure minime previste dall'allegato al presente Regolamento e, comunque, devono avere dimensioni tali da permettere di poter sbattere le ali senza colpire le pareti; al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate, in allegato, le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono.
4. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.

5. I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia ed avere un diametro tale che l'uccello possa circondarlo con la zampa per circa $\frac{2}{3}$.
6. Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
7. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo, le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente.
8. Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.
9. Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.
10. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
12. Possono essere concesse deroghe ai precedenti commi per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
14. Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga (all'innervatura delle ali ecc.) se assolutamente indispensabili dovranno essere eseguiti solo da Medici Veterinari previa adeguata anestesia.
15. E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
16. E' vietata la distruzione o l'impedimento all'accesso ai nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Art. 81 - Norme specifiche per la detenzione degli equidi

1. Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo

soddisfacente.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si potrà derogare dai 9 m² qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su grandi superfici.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche soggetti anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo nel caso in cui:
 - c) la pista delle corse sia in terra piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato in modo da ripetere le condizioni della terra piena;
 - d) il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di caduta;
 - e) i gestori della manifestazione dispongano il pubblico in modo tale che sia garantita l'incolumità degli spettatori.

Art. 82 - Norme specifiche di tutela delle specie acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti in un numero non inferiore a 5 esemplari.
2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.
3. Il volume dell'acquario dovrà essere tale da non impedire il normale sviluppo e benessere dei pesci, in riferimento alle loro abitudini in natura.
4. E' vietato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere i pesci, quando lo vogliano, al fine da ridurre al minimo lo stress da paura di predazione.
5. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
6. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.
7. Nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and

release” - metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a scopi alimentari ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche, al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico ed allo scopo di tutelarne il benessere:

- a) è vietato l'utilizzo di amo con ardiglione;
- b) è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale;
- c) è obbligatorio l'utilizzo del guadino per salpare il pesce;
- d) è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

Art. 83 - Norme specifiche di tutela nella detenzione degli animali esotici

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, in funzione delle richieste della specie, di vasche d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, di terra per poter scavare una tana, ecc..
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie; se inevitabile, si dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche, il fondo della gabbia non dovrà, in ogni caso, essere in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione, dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.
7. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

Art. 84 - Detenzione di ovini e caprini

1. Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, è tenuto a comunicarlo al Servizio veterinario di Sanità animale dell'ASL 7 che procederà al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test annuali e gratuiti per la Brucellosi ed alla osservazione per le TSE. Questa disposizione non si applica a chi è già noto e censito ai Servizi Veterinari.

Art. 85 - Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 86 - Responsabilità civile

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

TITOLO VI - IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE E SPECIALE

CAPITOLO I - IGIENE DELL'EDILIZIA

Art. 87 - Norme di rinvio e coordinamento con il regolamento comunale edilizio

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, per i requisiti igienico sanitari e per le procedure finalizzate al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni edilizie e delle certificazioni di agibilità-abitabilità si rinvia alle disposizioni fissate dal regolamento comunale edilizio.

Art. 88 – Obbligo di adeguamento

1. Le disposizioni riguardanti le caratteristiche e le distanze delle strutture edilizie previste ai successivi articoli hanno effetto immediato dall'entrata in vigore del presente regolamento per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione, mentre per l'esistente vi è l'obbligo di adeguamento entro 3 anni. E' fatto salvo il tempo di adeguamento già previsto da normative nazionali e regionali sovraordinate già esistenti.
2. Il Sindaco, per comprovate necessità, con apposita ordinanza, può stabilire tempi di adeguamento diversi.

Art. 89 - Alloggio antigienico e/o inabitabile

1. Ai sensi del presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che:
 - a) sia privo di servizi igienici completi propri incorporati nell'alloggio stesso;
 - b) presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi e tali da pregiudicare la salubrità complessiva degli ambienti.
2. È definito inabitabile un alloggio o parte di esso per i seguenti motivi:
 - a) indisponibilità di acqua potabile;
 - b) mancanza di servizi igienici;
 - c) mancanza di aerilluminazione adeguata nei locali abitabili;
 - d) alloggio improprio (ad es. seminterrato, garage, grezzo);

e) gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza degli occupanti.

3. Il Sindaco può, con specifica ordinanza, imporre lo sgombero dell'alloggio dichiarato inabitabile e vietarne la rioccupazione fino all'avvenuta ristrutturazione e rilascio di nuovo certificato di abitabilità.
4. Per quanto riguarda i motivi di inabitabilità di natura statico-strutturale e di sicurezza, si rimanda alla normativa del settore.

Art. 90 - Canne fumarie e comignoli

1. Si definiscono canne fumarie le strutture impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da impianti, apparecchi termici, focolari, o simili.
2. Le bocche dei camini devono risultare più alte rispetto a qualunque edificio compreso nel raggio di 10 metri.
3. È vietato inserire una stufa, un fornello di cucina, una caldaia per il riscaldamento ed un qualsiasi altro impianto a combustione in un condotto già utilizzato per l'evacuazione dei prodotti di un altro focolare, ad eccezione di condotte shuntate, purché gli apparecchi collegati risultino della stessa categoria.
4. Tutte le canne fumarie devono essere costruite conformemente alle regole di buona tecnica esistenti ed alla normativa vigente.
5. Lo scarico a tetto dei prodotti della combustione deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze e non arrecare danno o molestia al vicinato.
6. Nel caso di costruzione o ristrutturazione di un edificio posto in adiacenza ad altri fabbricati, occorre che in fase di progettazione venga valutata anche la sistemazione o l'eventuale adeguamento di camini preesistenti, situati a quote diverse e che possano costituire fonte di insalubrità o molestia.
7. I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei focolari o dei barbecue installati in spazi esterni delle abitazioni, non devono comunque arrecare disturbo o danno alcuno al vicinato.

Art. 91 - Canne di esalazione

1. Si definiscono canne di esalazione, le strutture impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi (ad es. prodotti da apparecchi di cottura).
2. Fatte salve le disposizioni di cui alle normative vigenti ed alle norme UNI, tutti i

comignoli, realizzati in conformità alle norme vigenti, devono avere le bocche posizionate più in alto di almeno cm 100 dei tetti, dei parapetti e qualsiasi altro ostacolo distante meno di 5 metri.

3. Per quanto concerne le modalità di evacuazione dei prodotti sopraccitati, oltre a quanto previsto per le canne fumarie, se necessario, dovranno essere previsti appositi sistemi di abbattimento degli odori.
4. Per le attività di pizzeria che utilizzano forni alimentati con legna da ardere, le canne fumarie oltre a possedere le caratteristiche di isolamento termico, devono essere dimensionate in ragione della massima portata termica ed essere conformi alle vigenti norme UNI-CIG; devono essere inoltre dotate di idoneo sistema di contenimento delle emissioni di fuliggine.

Art. 92 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine

1. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare locali di abitazione, è vietato aprire finestre o altre aperture di locali nei quali vengono esercitate attività che possano costituire causa di insalubrità o molestia per gli abitanti.

Art. 93 - Condizionamento dell'aria e termoventilazione

1. Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un sistema capace di realizzare e mantenere negli ambienti condizioni termiche, di ricambio, velocità e purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e comprese entro i limiti fissati per i diversi tipi di locali da disposizioni di legge e da norme UNI.
2. Per impianto di termoventilazione si intende un sistema capace di soddisfare le sole condizioni termiche e di ricambio dell'aria.
3. Gli impianti di termoventilazione devono garantire un ricambio d'aria idoneo, in riferimento alla specifica destinazione d'uso dei locali serviti; inoltre, deve essere garantita una umidità relativa non inferiore al 30%.
4. Le prese d'aria esterne degli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione devono essere sistemate, quando possibile, alla copertura dell'edificio e, comunque, ad una altezza di almeno 3 metri dal suolo se collocati all'interno di cortili, purché non adibiti a parcheggio, o di almeno 6 metri se posti su spazi pubblici o cortili adibiti a parcheggio. Le prese d'aria devono essere ad adeguata distanza da camini o altre fonti di gas, vapori, polveri, fumi, etc., in maniera tale da evitare che tali emissioni alterino la purezza dell'aria degli impianti.

5. I condotti di scarico dell'aria devono essere, quando possibile, posizionati sulla copertura dell'edificio e, comunque, in posizione tale da non arrecare molestia ad alcuno.
6. Il posizionamento delle motocondensanti deve essere tale da non creare disagi alle persone dovuti all'espulsione dell'aria calda ed al rumore.
7. Fatto salvo che la rumorosità prodotta dagli impianti di condizionamento, termoventilazione o ventilazione deve essere contenuta entro i limiti fissati dalla normativa vigente, devono essere poste in atto tutte le misure atte a ridurre al minimo il disturbo causato dalla rumorosità di tali impianti, posizionando i motocondensanti nella posizione meno disturbante e provvedendo, eventualmente, all'installazione di sistemi di mitigazione acustica.

Art. 94 - Impianti tecnologici

1. Le cabine elettriche di trasformazione non possono essere collocate all'interno di edifici adibiti a residenza, attività scolastica o ambienti di lavoro.

CAPITOLO II - EDILIZIA SPECIALE

Art. 95 - Autorimesse fuori terra

1. L'apertura e l'esercizio di autorimessa pubblica è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Le autorimesse fuori terra dovranno rispettare le norme generali di sicurezza e antincendio previste dal D.M. 1.2.1986 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'altezza interna dei piani non deve essere inferiore a 2,40 metri, con minimo di 2 metri sotto trave;
4. L'altezza minima interna di vani con permanenza di personale deve essere di almeno 3 metri, l'altezza per i servizi igienici deve essere di almeno 2,40 metri; tutti i locali con permanenza di personale devono avere i requisiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente ad al presente regolamento.
5. Eventuali locali accessori devono soddisfare i requisiti previsti per i diversi usi cui sono destinati.
6. La pavimentazione deve essere costituita da materiale anti-sdrucchiolo ed

impermeabile.

7. La pavimentazione deve avere pendenza sufficiente ad assicurare il convogliamento delle acque in pilette sifonate di raccolta, collegate alla rete fognaria.
8. Le aperture di ventilazione naturale devono avere una superficie non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento.
9. Le finestrate e i lucernai di autorimesse prospicienti cortili interni e spazi pubblici di sosta non devono permettere fuoriuscita di gas di scarico e comunque di esalazioni moleste o nocive.
10. Deve essere prevista l'assenza di barriere architettoniche.
11. Le concentrazioni interne degli inquinanti, negli spazi di sosta degli automezzi, devono mantenersi entro i seguenti limiti:
 - a) ossido di carbonio: 55 mg/mc (istantaneo) corrispondenti a 50 ppm;
 - b) idrocarburi non metanici: 160 microgrammi/mc per esposizione massima di 3 ore;
 - c) piombo: 0,1 milligrammi/mc per esposizione massima di 8 ore.

Art. 96 - Autorimesse interraste:

1. L'apertura e l'esercizio di autorimessa pubblica è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Le autorimesse interraste dovranno rispettare le norme generali di sicurezza e antincendio previste dal D.M. 1.2.1986 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il piani interrati non potranno superare il numero di sei.
4. Dovrà essere assicurata la mancanza di barriere architettoniche.
5. La ventilazione naturale dovrà essere indipendente per ciascun piano, realizzata con aperture permanenti prive di serramenti, ricavate anche in intercapedini a cielo aperto, con esclusione dei camini.
6. L'indipendenza della ventilazione naturale per piano, nel caso di più piani interrati, dovrà essere realizzata mediante sezionamento verticale dell'intercapedine.
7. La distribuzione delle aperture di ventilazione naturale dovrà essere di norma uniforme, con distanza tra l'una e l'altra non superiore a m 40 e con riscontro d'aria.
8. Nel caso di unico primo piano interrato e con capacità massima di parcheggio di 125 autoveicoli, è sufficiente una superficie delle aperture per ventilazione naturale uniformemente distribuita non inferiore a 1/12 della superficie in pianta del compartimento, senza integrazione di ventilazione meccanica.
9. In tutti gli altri casi, la ventilazione naturale dovrà essere assicurata da una superficie

delle aperture di aerazione non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento, costantemente integrata da impianto di sola estrazione meccanica fino alla capacità di 500 autoveicoli.

10. Qualora la capacità di parcheggio superi i 500 autoveicoli, fatta salva la superficie di ventilazione naturale di cui al punto precedente, la integrazione meccanica dovrà avvenire con impianto di immissione ed estrazione aria.
11. Non è ammessa la sostituzione dell'impianto di ventilazione meccanica con camini a ventilazione naturale.
12. Gli impianti di ventilazione meccanica devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere indipendenti per piano;
 - b) avere portata minima di estrazione non inferiore a 3 ricambi/ora;
 - c) avere accensione automatica (con comando manuale in situazione di emergenza) attivata dai rivelatori ambientali di ossido di carbonio e di miscele infiammabili;
 - d) avere i seguenti valori limite di taratura per ogni rivelatore destinato all'accensione automatica: ossido carbonio 50 ppm, miscele infiammabili eccedenza del 20 % rispetto al limite inferiore di infiammabilità;
 - e) rilevatori di ossido di carbonio con area di pertinenza massima pari a 700 m² per ciascuno, loro distribuzione uniforme sull'intera area interessata, distanza fra ciascun rilevatore di m 28-30, distanza di ciascun rilevatore dalla parete di m 14-15, altezza dei rilevatori dal pavimento m 1,00;
 - f) rilevatori di miscele infiammabili con area di pertinenza massima pari a m² 150 per ciascuno, loro distribuzione uniforme nell'area interessata, loro altezza dal pavimento m 0,50;
 - g) numero di rilevatori comunque non inferiore a due per tipologia;
 - h) le canne di ventilazione non devono attraversare locali abitativi, devono essere collegate a condotte orizzontali interne dotate di bocche di presa (con sezione, ubicazione e numero correlati alla cubatura dei locali interessati) e devono essere disposte alternativamente alla base del soffitto e al piano di calpestio onde assicurare la captazione dei gas sia leggeri che pesanti;
 - i) le bocche di espulsione delle canne di ventilazione dovranno essere più alte di almeno metri 0,40 rispetto al colmo della copertura dell'autorimessa e di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, parapetti o altri ostacoli circostanti, distanti meno di metri 10; dovranno essere comunque distanti non meno di 3 metri dal piano di campagna;

- j) nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve essere garantito il rapido scolo delle acque, che devono confluire nella rete fognaria nera;
- k) devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare l'immissione di oli in fognatura.

Art. 97 - Strutture ricettive turistiche

1. Le caratteristiche igienico-sanitarie e le condizioni igieniche di esercizio di alberghi e R.T.A. (residenze turistico-alberghiere), delle strutture ricettive extra-alberghiere, agriturismo e di turismo rurale nonché di bed and breakfast, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e complessi turistici all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) devono rispettare le normative vigenti ed i parametri e requisiti previsti per le abitazioni dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 98 - Dormitori pubblici

1. I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi ed avere:
 - a) pareti rivestite, fino a m 2 dal suolo, di materiale facilmente lavabile;
 - b) dimensioni tali da assicurare almeno m² 6 e m³ 18 per ogni posto letto;
 - c) gruppi di servizi igienici, composti di un w.c. ed una doccia ogni 10 letti ed un lavabo ogni 5 letti;
 - d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, dei letti e degli effetti personali;
 - e) acqua corrente potabile, calda e fredda.
2. Tutti i locali devono essere dotati di luci notturne.
3. Devono rispettare i requisiti ed i parametri previsti dal Regolamento Edilizio Comunale per i locali di abitazione.

Art. 99 - Alberghi diurni, saune e simili

1. Si definisce albergo diurno un locale che consente ai clienti di usufruire, nel solo periodo diurno, di servizi e prestazioni dirette all'igiene della persona, quali: servizi igienici, bagni, barbiere e parrucchiere, stiratura abiti, etc. in conformità alla normativa vigente.
2. L'apertura e l'esercizio di alberghi diurni, saune e simili sono soggetti ad autorizzazione

rilasciata in conformità alle norme vigenti.

3. In tali strutture, i camerini devono avere:
 - a) una superficie non inferiore a 4 metri quadrati per i bagni in vasca ed a 2 metri quadrati per i bagni in doccia; in quest'ultimo caso devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
 - b) pavimenti e pareti, fino a 2 metri dal suolo, rivestiti di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con angoli interni arrotondati;
 - c) riscaldamento mediante impianto centrale;
 - d) campanello di allarme posto presso la vasca da bagno o box doccia.
4. Dopo ogni bagno, il personale dovrà procedere ad adeguata disinfezione ed al cambio della biancheria.
5. Lo stabilimento deve essere, inoltre, dotato di:
 - a) almeno un WC ed un lavandino ogni 10 bagni;
 - b) locali separati per il deposito della biancheria rispettivamente pulita ed usata.

Art. 100 - Scuole

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado, sono fissate dalla normativa vigente.
2. Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L. 5/8/1975, n. 412, hanno vigore le norme fissate dall'Art. 7 della stessa legge.
3. Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di medicina scolastica, ai sensi della normativa vigente.
4. Nei locali ad uso scolastico devono essere rispettati i parametri minimi di abitabilità previsti dal Regolamento Edilizio Comunale per i locali ad uso collettivo.
5. I servizi igienici, sia ad uso degli studenti che del personale docente ed ausiliario, devono essere dotati di acqua potabile calda e fredda, di asciugamani a perdere o ad aria calda, di sapone liquido distribuito tramite appositi erogatori.
6. L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, di doposcuola e simile in edifici esistenti è assoggettata a nulla osta, rilasciato dall'Autorità sanitaria locale, in mancanza di agibilità specifica.
7. La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno, fuori dagli orari di lezione e ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili e avendo cura di non provocare il sollevamento della polvere.

8. In caso di utilizzo dei locali scolastici ad uso diverso dall'insegnamento si dovrà provvedere ad una approfondita pulizia, prima di riammettervi la scolaresca, salvo il caso di utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es. riunioni, centri pomeridiani dopo-scuola).
9. È vietato fumare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 101 - Asili nido

1. Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo, rivolto ai bambini e alle bambine in età 3 mesi-3 anni, che concorre, con le famiglie alla loro cura ed educazione.
2. I criteri generali per la costruzione, la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei nidi d'infanzia e di tutti i servizi educativi integrativi e sperimentali, inerenti la fascia di età 0-3 anni, sono determinati dalla normativa vigente in materia.
3. I requisiti strutturali, impiantistici e di arredo sono improntati alla sicurezza, all'igiene ed alla funzionalità dell'ambiente, per la tutela del benessere di bambini/e e adulti.
4. Devono essere rispettati i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale per i locali abitativi.
5. I servizi igienici, sia ad uso dei bambini che del personale, devono essere dotati di acqua potabile calda e fredda, di asciugamani a perdere, di sapone liquido distribuito tramite appositi erogatori.

Art. 102 - Servizi ricreativi

1. Per servizi ricreativi si intendono servizi con finalità ricreative, rivolti a bambini in età inferiore a tre anni (es. baby-parking). In tali servizi i genitori, in loro assenza, possono affidare i propri figli a personale educativo, con requisiti disposti dalla legislazione vigente, per periodi di tempo variabili, in modo saltuario e nelle sole ore diurne.
2. L'apertura e l'esercizio di tali strutture sono soggetti a preventiva autocertificazione dell'attività al comune.
3. Per quanto riguarda i requisiti igienico-edilizi e di esercizio di tali istituzioni e per altre tipologie di servizi, quali i soggiorni di vacanza per minori ed i parchi gioco, si fa riferimento alle normative vigenti; devono, in ogni caso, essere rispettati i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale per i locali abitativi.

Art. 103 - Abitazioni collettive

1. I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità

comunque costituite, devono disporre di:

- a) dormitori con una superficie non inferiore a m^2 6 ed una cubatura non inferiore a m^3 18 per ogni posto letto con un minimo di m^2 9 per una stanza singola;
- b) refettori con una superficie di 1 metro quadro per convivente;
- c) cucina conforme alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti e dal Regolamento Comunale d'igiene degli alimenti e delle bevande;
- d) gruppi di servizi igienici, composti di almeno un w.c. ed una doccia ogni 10 persone, un lavabo ogni 5. I servizi igienici, dotati di adeguato antibagno, devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno o dotati di un adeguato impianto di aspirazione forzata;
- e) locale guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
- f) lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- g) locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da una infermeria (con un letto ogni 25 conviventi, sistemati in camere da non più di 4 letti l'una) e servizi igienici propri. Il locale infermeria dovrà avere dimensioni non inferiori a m^2 12 per singolo posto letto, sommata di m^2 7 ogni posto letto in più;
- h) acqua corrente potabile, calda e fredda.

2. Tutti gli ambienti devono avere:

- a) pavimenti di materiale compatto, unito e facilmente lavabile;
- b) pareti rivestite, ove necessario, di materiale impermeabile fino ad un'altezza di 2 metri.

3. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e dal presente regolamento relativi alla specifica destinazione d'uso dei locali.

Art. 104 - Palestre ed istituti di ginnastica

1. Le palestre e gli altri istituti di ginnastica, fatta esclusione per quelle scolastiche e le strutture sanitarie riabilitative, alle quali si applicano le disposizioni previste dalla specifica normativa vigente, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:

- a) non possono essere ubicate in locali interrati o seminterrati;
- b) l'altezza dei vani principali deve essere non inferiore a 3 metri con l'eccezione di depositi e servizi igienici, per i quali è ammessa un'altezza minima di 2,40 metri;
- c) i pavimenti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e le

pareti devono essere rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia fino ad un'altezza di 2 metri;

- d) l'area adibita agli esercizi ginnici deve essere tale da garantire almeno 4 m² ogni utente e, comunque, la sua superficie complessiva non può essere inferiore a 50 m²;
 - e) è ammessa la realizzazione di zone organizzate con box di superficie non inferiore a m² 6 e con tramezzature di altezza non superiore a metri 2,20;
 - f) tutti i locali destinati alle attività fisiche devono essere forniti di un'adeguata ventilazione naturale; la superficie finestrata illuminante e direttiva deve corrispondere ad almeno 1/10 della superficie del pavimento, la superficie finestrata apribile diretta deve corrispondere ad almeno 1/20 del pavimento;
 - g) deve essere garantita anche una ventilazione artificiale con immissione di aria esterna in volume pari ad almeno 20 metri cubi/ora per persona.
2. Le palestre e gli istituti di ginnastica devono avere, complessivamente, la seguente dotazione minima di servizi, comunque distinti per sesso:
- a) spogliatoi per gli utenti di dimensioni proporzionate alla capienza, separati per sesso e comunicanti con i servizi igienici;
 - b) servizi igienici, in numero di almeno uno ogni 20 utenti o frazione, calcolati sulla superficie della palestra o, nel caso di palestre che utilizzano macchine od attrezzature fisse, in base al numero effettivo di postazioni, dotati di ventilazione naturale o artificiale che assicuri almeno 10 ricambi d'aria/ora;
 - c) docce in numero di almeno una ogni 5 utenti o frazione. La zona docce deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia; entrambi gli ambienti devono essere provvisti di ventilazione artificiale in grado di assicurare almeno 10 ricambi d'aria/ora;
 - d) un armadietto di pronto soccorso contenente presidi medico-chirurgici di primo intervento, collocato in un locale idoneo;
 - e) un locale per il deposito delle attrezzature sportive, comunicante con l'area destinata all'attività.

Art. 105 - Impianti sportivi

1. Si applicano le norme previste dalle leggi in materia per tutte le discipline regolate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

2. Per attività sportive non ricadenti nelle normative CONI, la dotazione di servizi per gli atleti si stabilisce in analogia con quanto indicato dal presente Regolamento per i locali di lavoro.

Art. 106 - Attività di tatuaggio e piercing

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetto a denuncia preventiva di inizio attività e a vigilanza da parte dell'Area di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS.
2. I locali destinati all'attività devono avere altezza non inferiore a m 2,70 ed essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale secondo quanto previsto dal presente Regolamento per gli ambienti di lavoro.
3. I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala di attesa per:
 - a) l'effettuazione dei trattamenti;
 - b) la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti;
 - c) la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e lo stoccaggio dei materiali d'uso;
 - d) il deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
4. La superficie della zona riservata all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a 12 metri quadrati.
5. La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing e lo spazio destinato alle attività di pulizia, disinfezione e sterilizzazione devono essere dotati di lavandino a comando non manuale.
6. La superficie delle pareti fino all'altezza di 1,50 metri deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.
7. Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione anche dei clienti.
8. E' vietato effettuare attività di tatuaggio e piercing di tipo ambulante, all'interno di manifestazioni o fiere, in piazze o lungo sedi stradali, o in altri luoghi diversi dagli idonei locali soggetti a denuncia preventiva di inizio attività.
9. Deve essere osservato quanto previsto dal presente Regolamento in riferimento alla profilassi delle infezioni trasmissibili.

Art. 107 - Aree e strutture per abitazioni temporanee

1. Si considerano a tal fine i ricoveri temporanei per personale dei cantieri, le strutture di

prima accoglienza per persone in situazioni di emergenza ed i campi nomadi.

2. Le aree interessate devono rispondere ai seguenti requisiti generali:
 - a) non essere confinanti con aree su cui insistono edifici scolastici ed educativi, edifici a uso sanitario e socio assistenziale, istituti di studio e ricerca, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
 - b) devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di allacciamento alla fognatura pubblica per gli scarichi reflui, di allacciamento idropotabile ed elettrico, di contenitori di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi ed illuminazione esterna.
3. Le strutture per alloggio di personale dei cantieri e di persone in situazione di emergenza devono rispondere, inoltre, ai seguenti requisiti:
 - a) devono essere costruite con materiali resistenti al fuoco e con adeguata capacità di coibentazione termica;
 - b) devono disporre di sistema di riscaldamento;
 - c) gli impianti devono essere costruiti secondo la normativa di sicurezza;
 - d) i pavimenti devono essere costituiti in materiali resistenti, lavabili e impermeabili;
 - e) l'altezza utile interna non deve essere inferiore a metri 2,40;
 - f) devono disporre di illuminazione e ventilazione naturali;
 - g) deve essere assicurato uno spazio abitabile pari a 8 metri quadrati per persona, escluso il servizio igienico;
 - h) devono disporre di servizio igienico con doccia ogni 4 persone e di spazio per la cottura cibi;
 - i) devono sempre essere rispettati i requisiti ed i parametri minimi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale per i locali destinati ad abitazione.
4. I campi nomadi e di prima accoglienza devono essere organizzati con spazio per sosta automezzi, percorsi interni veicolari e pedonali, fabbricato per i servizi. I campi sosta per nomadi devono comprendere un massimo di 16 piazzole, ciascuna con superficie minima di 120 metri quadrati al netto dei servizi; l'area deve essere dotata delle opere di urbanizzazione secondaria, deve essere recintata e disporre di contenitori per rifiuti urbani e telefono pubblico. Devono essere, inoltre, previste aree di transito con un massimo di 10 piazzole, di superficie minima uguale a quella delle aree di sosta, per la permanenza temporanea al massimo di 48 ore, salvo i casi di ricovero ospedaliero di un componente il nucleo familiare o per accertate ragioni di forza maggiore. Il fabbricato servizi deve comprendere:

- a) spazio cucina comune;
- b) spazio consumo alimenti;
- c) blocco servizi igienici completi di doccia e lavabi in numero di 1 servizio igienico ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, 1 doccia ogni 15 persone;
- d) spazio lavaggio biancheria con un lavello ogni 10 persone.

CAP. III - AMBIENTI DI LAVORO

Art. 108 - Definizioni ed ambiti di applicazione

1. Sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capitolo tutti gli edifici pubblici e privati, destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, di prestazione di servizio e di deposito o comunque di utilizzazione collettiva, anche se svolta temporaneamente o saltuariamente.
2. Per quanto non espressamente specificato si rimanda alle vigenti norme riguardanti l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Deroche alle prescrizioni previste negli articoli seguenti, qualora le prescrizioni stesse non siano dettate da superiori leggi, decreti e regolamenti, possono essere concesse previo parere del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, accertante il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e l'assenza di ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli nonché di ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

Art. 109 - Caratteristiche generali

1. I luoghi di lavoro devono presentare le caratteristiche strutturali previste dal regolamento edilizio comunale e devono essere dotati delle infrastrutture utili a garantire la sicurezza delle persone ivi impegnate; in particolare, per attività che possono comportare, a parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, operazioni pregiudizievoli per la salute, è necessaria l'adozione di soluzioni progettuali e/o impiantistiche utili ad eliminare, ridurre o minimizzare l'impatto sull'ambiente di lavoro delle lavorazioni effettuate.
2. Le funzioni di vigilanza e ispezione sulle attività suddette sono demandate ai competenti Servizi dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV.

Art. 110' - Uscite

1. Tutti i luoghi di lavoro devono essere evacuabili rapidamente ed in piena sicurezza, conformemente alla normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e, comunque, alla normativa di prevenzione incendi, ove applicabile. Per i locali di pubblico spettacolo e gli impianti sportivi valgono le disposizioni specifiche.

Art. 111 - Dotazione di servizi

1. Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di servizi igienici e lavandini.
2. Le docce, quando già non espressamente previste da norme specifiche, devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono e devono essere presenti nelle attività in cui vengono eseguite lavorazioni insudicanti o che espongono a polverosità.
3. Gli spogliatoi devono essere presenti quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici; devono essere a disposizione dei lavoratori armadietti per riporre i propri indumenti ed effetti personali, chiusi a chiave durante il tempo di lavoro.
4. I servizi igienici per gli addetti devono essere separati per uomini e donne; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammesso un utilizzo separato degli stessi; devono essere in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti.
5. I servizi igienici devono essere costituiti di bagno, dotato di WC alla turca o di vaso inglese e di antibagno con lavabo; bagno ed antibagno devono:
 - a) avere dimensione minima dei lati di 1 metro, superficie minima di 1,2 metri quadrati e altezza minima di 2,40 metri;
 - b) essere collocati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, in ogni caso devono essere collocati razionalmente ed in prossimità dei posti di lavoro, dell'eventuale locale di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi;
 - c) assicurare la ventilazione dotando il locale di finestra completamente apribile di almeno 0,40 metri quadrati e comunicante con l'esterno; in alternativa, è ammessa una ventilazione artificiale collegata all'accensione della luce che assicuri, se in discontinuo, almeno 20 ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione per tre minuti successivi all'uscita dal servizio; se in continuo, almeno 5 ricambi /ora.
 - d) essere dotati di lavandini in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori contemporaneamente presenti, dotati di acqua calda e fredda, sapone liquido ed

asciugamani a perdere o ad aria calda.

- 6) Deve essere assicurata almeno una doccia ogni 10 lavoratori contemporaneamente presenti, distinte per sesso o con utilizzo separato. Le docce devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) devono avere superficie minima di 1,6 metri quadrati, comprensivo dello spazio necessario per rivestirsi ed altezza di almeno 2,40 metri;
 - b) devono essere in comunicazione con gli spogliatoi;
 - c) l'aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l'esterno di superficie pari ad almeno 1/8 della superficie utile delle docce; possono in alternativa essere aerate attraverso comunicazioni con gli spogliatoi, alle condizioni precisate al comma seguente.
7. Gli spogliatoi devono soddisfare alle seguenti caratteristiche:
 - a) superficie di almeno 1,2 metri quadrati per addetto ed altezza minima di 2,40 metri;
 - b) la superficie finestrata minima per garantire illuminazione e ventilazione naturali deve essere almeno 1/8 della superficie utile dello spogliatoio;
 - c) nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri sopra indicati è ammessa l'illuminazione artificiale ed un ricambio forzato dell'aria pari ad almeno 10 volumi/ora, se in discontinuo, 3 se in continuo;
 - d) Il ricambio dell'aria deve essere continuo e pari ad almeno 3 volumi/ora, se le docce comunicano con gli spogliatoi e sono sprovviste di propria aerazione naturale;
 - e) gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali a doppio scomparto;
 - f) devono essere riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- 8) Servizi igienici, docce e spogliatoi devono avere pavimenti e pareti fino ad un'altezza di 2 metri rivestiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile; devono, inoltre, essere di agevole pulizia.

Art. 112 - Locali di riposo - refettori - mense - camera di medicazione/ambulatorio aziendale

1. La necessità di tali locali è stabilita in base alle dimensioni aziendali, all'organizzazione del lavoro, al tipo e quantità di rischi presenti nell'attività e, comunque, quando espressamente previsti dal DPR 303/56 come modificato dal D.Lvo 626/94 e ss.mm.ii..
2. Tali locali devono essere facilmente accessibili e riscaldati nella stagione fredda.
3. I locali mensa o refettorio devono avere:
 - a) superficie aeroilluminante corrispondente ad almeno 1/10 della superficie del

- pavimento;
- b) altezza di almeno 3 metri;
 - c) superficie calcolata in almeno 2 metri quadrati per utilizzatore previsto, con un minimo di 14 metri quadrati;
4. I locali ad uso riposo o ambulatorio devono avere:
- a) superficie minima di 12 metri quadrati;
 - b) superficie aeroilluminante maggiore di 1/8;
 - c) altezza minima di 2,70 metri.
5. Il locale di riposo si può identificare con il refettorio qualora sia adeguatamente attrezzato per tale funzione e l'organizzazione del lavoro lo consenta. I locali mensa devono rispondere a quanto previsto ai sensi della normativa in materia di igiene degli alimenti e del Regolamento comunale di Igiene degli alimenti.
6. I locali di pronto soccorso e le camere di medicazione devono essere facilmente accessibili con barelle e devono essere collocati nell'ambito dell'insediamento, in posizione tale da essere rapidamente raggiungibili dai posti di lavoro, nonché razionalmente ubicati rispetto agli accessi carrabili dell'insediamento.

Art. 113 - Riscaldamento, aerazione

1. I locali di lavoro devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta. Fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione, valutate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, le temperature minime da assicurare sono le seguenti:
- a) temperatura minima: 16 °C
 - b) per lavori sedentari: 18-20 °C
 - c) per docce e spogliatoi: 20 °C.
2. Tutti i locali di lavoro devono essere dotati di aerazione naturale assicurata da una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento per gli uffici e di 1/20 per i laboratori in generale; di questa, almeno il 50% deve essere collocata a parete. Le aperture finestrate devono essere preferibilmente situate su lati contrapposti e, comunque, devono essere tali da garantire un rapido ricambio dell'aria, il loro azionamento deve avvenire in sicurezza da terra tramite apertura elettrica o invio meccanico.
3. Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne nei casi in cui l'apertura di

finestre contrasti in maniera dimostrabile con le esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte. Tali sistemi possono essere integrativi della ventilazione naturale qualora sia impossibile raggiungere gli standard su indicati e/o le condizioni di lavoro richiedano ricambi aggiuntivi.

4. L'impianto di aerazione artificiale ha lo scopo di assicurare i ricambi d'aria necessari per il benessere delle persone. L'allontanamento degli inquinanti che si producono a seguito della particolare attività svolta deve essere oggetto di valutazione separata per individuare le modalità idonee per la protezione sanitaria dei lavoratori, la sicurezza della lavorazione, la protezione dell'ambiente esterno.
5. I ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare sacche di ristagno. La velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone non deve superare 0,15 m/sec, eccetto che in stretta vicinanza delle bocchette di mandata, dove può avere valori superiori, sempre che l'ubicazione e la forma delle bocchette siano studiate in modo da non arrecare disturbo.
6. L'aria di rinnovo deve essere prelevata da punti non direttamente inquinabili e preventivamente filtrata almeno dalle polveri, con filtri atti a trattenere le impurità solide di dimensioni maggiori di 50 micron e almeno il 90% di quelle di dimensioni comprese fra 50 e 0,5 micron. Deve essere assicurata una regolare manutenzione dei filtri.
7. La portata d'aria in ingresso non deve essere inferiore a 20 mc/ora per persona soggiornante negli ambienti, con emissione al tetto.
8. I ricambi d'aria per le diverse tipologie di attività fanno riferimento alle tabelle ASHRAE e ACGIH.
9. La progettazione degli impianti di aerazione forzata negli edifici adibiti ad attività lavorative deve essere fatta nel rispetto delle norme UNI.
10. Gli impianti di aerazione forzata devono soddisfare i requisiti di confort acustico per l'ambiente in cui sono inseriti.

Art. 114 - Illuminazione naturale

1. I locali di lavoro devono essere illuminati con luce naturale proveniente preferibilmente da sinistra.
2. La superficie illuminante minima deve corrispondere ad 1/10 della superficie del locale per i laboratori, ad 1/8 per uffici ed ambulatori; almeno il 50% di essa deve essere collocata a parete. In caso di aperture a shed o a lanterna la quota parete può essere

ridotta al 25%.

3. Per locali con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, la superficie illuminante può essere 1/10 della superficie pavimentata.
4. La superficie vetrata dei portoni si computa ai fini del soddisfacimento del requisito della illuminazione naturale, mentre la superficie aerante naturale minima deve essere assicurata dalla finestratura.
5. Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da garantire un illuminamento uniforme del locale.
6. In ogni caso deve essere garantito il rispetto del valore minimo del 2% del fattore medio di luce diurna nei locali di attività principale.

Art. 115 - Illuminazione artificiale

1. L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti luminose devono essere idonee allo svolgimento del compito visivo. Nelle postazioni di lavoro, dove sia necessaria una illuminazione localizzata, il rapporto fra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5.
2. Devono essere assicurati i seguenti valori minimi di illuminamento sul posto di lavoro in funzione dell'impegno e compito visivo:
 - a) minimo 200 lux,
 - b) medio 300 lux,
 - c) fine 1000 lux,
 - d) finissimo 1500 lux.
- 3) L'indice di resa cromatica deve essere adeguato al compito visivo e, in ogni caso, mai inferiore all'85%.
- 4) La temperatura di colore deve essere correlata al livello di illuminamento.
- 5) L'impianto di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.
- 6) La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che possano ostacolare il compito visivo.
- 7) Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere devono esistere mezzi di illuminazione di emergenza, da impiegare in caso di necessità.

Art. 116 - Posti di lavoro a videoterminale

1. I posti di lavoro a videoterminale devono essere concepiti e realizzati in accordo con quanto previsto dall'allegato VII al D. Lgs. 626/94 e ss. mm. e ii..
2. L'illuminamento sul piano di lavoro deve essere compreso fra i 200 e i 500 lux.
3. La luce naturale deve poter essere schermabile e, comunque, le finestre non vanno collocate né di fronte né di spalle all'operatore.
4. L'illuminazione artificiale deve garantire un buon grado di uniformità e non presentare sfarfallii. Il tipo e la collocazione dei corpi illuminanti rispetto alle postazioni a videoterminale devono essere tali da evitare fenomeni di abbagliamento e riflessi sullo schermo. Sono preferibili i corpi illuminanti ad ottiche paraboliche antiriflesso e gli impianti ad accensione frazionata o a regolazione di intensità. I tubi fluorescenti devono essere allacciati in contrasto di fase. Con finestre razionalmente disposte ai lati della postazione di lavoro, l'asse ottimale di collocazione dei corpi illuminanti è quello parallelo alle finestre. L'impianto deve diffondere luce bianco-neutra, far risaltare bene i colori e mantenere contrasti appropriati fra schermo e ambiente.

Art. 117 - Magazzini

1. Per magazzini si intendono i locali destinati allo stoccaggio di materie prime, intermedi, imballaggi, prodotti finiti cui abitualmente, nel corso dei turni lavorativi, si accede per la cura e lo smistamento delle merci depositate. Per depositi si intendono locali destinati a custodire merci che non necessitano della presenza di persone, ai quali solo saltuariamente può esserci necessità di accedere.
2. I magazzini devono avere i medesimi requisiti dei locali di lavoro con possibilità di riduzione di parametri di illuminazione naturale qualora il tipo di materiale stoccato risenta negativamente dell'esposizione alla luce; deve, in ogni caso, essere presente una luminosità sufficiente all'ispezione ed alla movimentazione senza rischi dei materiali.
3. La ventilazione naturale deve essere assicurata; se il materiale in stoccaggio è suscettibile di rilasciare sostanze tossiche o comunque pericolose va assicurato anche un ricambio d'aria artificiale progettato opportunamente in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze in questione.

Art. 118 - Difesa dagli agenti nocivi chimici, fisici o biologici

1. Deve essere data applicazione a quanto previsto da ogni normativa specifica

riguardante la difesa della salute dei lavoratori.

2. L'organizzazione degli spazi di lavoro deve essere tale da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti a rischio.
3. La progettazione dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti deve essere consona agli obiettivi di protezione dei lavoratori dai rischi dell'esposizione a rumore, assicurando nel contempo il rispetto dei limiti di rumorosità in esterno fissati dalla normativa vigente nazionale e dalla zonizzazione comunale; il rumore, inoltre, non deve propagarsi ai locali di attività lavorative contigue. A tal fine, nella progettazione devono essere considerati i valori di potenza sonora delle macchine da installare, il loro numero, le caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento dei materiali di costruzione.
4. I materiali impiegati in funzione fonoassorbente non devono contenere fibre di amianto e devono essere scelti e installati in modo da non rilasciare nell'ambiente di lavoro fibre o sostanze volatili, né liberare fumi tossici in caso di incendio. Per le fibre di vetro si deve far riferimento alla Circolare n. 23/92 del Ministero della Sanità.
5. Nella canalizzazione all'esterno di flussi d'aria contaminati da inquinanti che si producono durante lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, i procedimenti di lavorazione e i processi di combustione, fatta salva l'applicabilità del DPR 203/88, deve in ogni caso essere garantita una buona dispersione degli stessi in atmosfera e l'assenza di disturbo alle persone abitanti nelle vicinanze, attraverso opportuna collocazione sul tetto ed orientamento degli estrattori e dei camini.
6. Le bocche dei camini devono essere più alte rispetto a qualunque edificio compreso nel raggio di 10 metri.

Art. 119 - Lavanderie

1. I locali delle lavanderie devono essere ampi, ben ventilati ed illuminati naturalmente.
2. La ventilazione deve essere effettuata mediante aperture poste su pareti contrapposte a riscontro dell'apertura di ingresso.
3. Qualora sia impossibile ottenere aperture contrapposte, bisogna provvedere con opportuni impianti ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al locale.
4. In ogni caso, nelle lavanderie a secco deve essere previsto un impianto di estrazione di aria in prossimità della macchina lavatrice, in grado di garantire almeno 10 ricambi/ora dell'ambiente, da attivarsi durante le operazioni di estrazione degli indumenti dalla lavatrice, di estrazione dei fanghi, di carica del percloro e ogni qualvolta si renda

necessario.

5. I vapori dei solventi che si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio devono essere captati e convogliati all'esterno mediante condotti emergenti sopra il tetto in modo da favorire la dispersione atmosferica senza recare molestia al vicinato.
6. Il pavimento deve essere impermeabile e le pareti rivestite od impermeabilizzate con materiale liscio e lavabile fino ad una altezza di 2 metri; i raccordi fra le pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati per facilitare la pulizia e la disinfezione.
7. Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di quella pulita deve essere effettuato separatamente e con recipienti chiusi. Nelle lavanderie industriali o nelle strutture interne ad ospedali, case di cura o di accoglienza, etc., devono essere previsti percorsi o settori separati per ricezione, lavorazione e restituzione, in modo che non vi siano contaminazioni di materiale pulito con quello sporco.
8. Nei nuovi insediamenti, la pulitura ed il lavaggio di tessuti e filati con solventi chimici devono essere effettuati con macchine a ciclo chiuso a recupero integrale del solvente. Negli insediamenti esistenti, laddove si sia adottata la tecnologia a circuito aperto, deve essere rispettata la normativa relativa alle emissioni in atmosfera.
9. I rifiuti prodotti, con particolare riguardo ai fanghi esausti, devono essere stoccati e smaltiti secondo le norme vigenti.
10. La pulizia del distillatore deve essere effettuata solo quando i fanghi sono raffreddati.
11. Il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al recupero totale del solvente contenuto nell'aria tramite gli apparati di condensazione, in modo che nella fase di deodorizzazione degli indumenti si espella aria priva di vapori di prodotti clorurati.
12. Durante le operazioni di rabbocco di solventi e di estrazione dei fanghi, gli operatori devono indossare idonei guanti e mascherine dotate di filtro a carboni attivi.
13. Dopo la smacchiatura, se l'indumento non viene subito lavato, si deve prevedere lo stazionamento degli indumenti trattati con solvente in contenitori o in locali dotati di aspirazione.

TITOLO VII - TUTELA DELL'AMBIENTE

CAPITOLO I - SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 120 - Principi generali

1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, per le quali la raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, fermo restando l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza.
2. Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. L'utilizzo dell'acqua deve avvenire in modo corretto, evitando gli sprechi ed adottando comportamenti atti al risparmio idrico.

Art. 121 - Tutela delle acque dall'inquinamento

1. La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. L'immissione nel sottosuolo a qualunque titolo di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietato ad eccezione degli impianti di subirrigazione che devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. Le acque reflue allo scarico devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente.
4. E' vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se tritati, in fognatura, fatta eccezione per i rifiuti organici scaricati previo trattamento con dissipatore.
5. E' fatto obbligo di allacciamento di tutti gli scarichi alla fognatura pubblica nera, se presente.

Art. 122 - Competenze

1. Il Comune è titolare dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche al suolo o in corpo idrico superficiale.
2. E' competenza del gestore del Servizio Idrico Integrato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali in fognatura pubblica. Lo scarico delle acque domestiche in pubblica fognatura è sempre concesso.
3. E' competenza della Provincia l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali ed urbane.
4. La Provincia è, inoltre, titolare delle autorizzazioni allo spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici ed allo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

Art. 123 – Vigilanza sugli scarichi

1. Le funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi sono esercitate dal gestore del servizio idrico integrato per quanto riguarda lo scarico in fognatura pubblica e dall'ARPAV per gli scarichi in corpo idrico superficiale.
2. Sono oggetto di vigilanza e controllo gli standard di qualità degli scarichi, secondo i parametri e valori limite previsti dalla normativa vigente.
3. L'ARPAV e il gestore del Servizio Idrico integrato trasmettono agli Enti Locali di competenza le risultanze dell'attività di vigilanza e controllo, a seguito di riscontro di irregolarità, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CAP. II - ACQUE POTABILI

Art. 124 - Requisiti delle acque destinate ad uso potabile

1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dalla normativa vigente.
2. E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al D.M. 26/3/91 e ss.mm.ii., nonché a quanto

previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Art. 125 - Competenze

1. Sono competenza dell'Autorità D'Ambito le funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo, comprese l'instaurazione, la modifica o la cessazione del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Servizio Idrico Integrato svolge le funzioni di gestione del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Al Servizio Idrico competono anche i controlli interni sulla qualità dell'acqua, previsti ai sensi della normativa vigente dei quali viene data comunicazione all'Azienda ULSS.
3. Sono di competenza dell'azienda ULSS l'espressione del giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano e degli impianti acquedottistici ed i relativi controlli.
4. Per le attività di laboratorio l'Azienda ULSS si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
5. Nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati dalla normativa vigente, l'azienda ULSS comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
6. Il gestore, sentite l'Azienda ULSS e l'Autorità d'Ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza e dispone che vengano presi i provvedimenti necessari a ripristinare la qualità delle acque erogate.
7. Il sindaco, l'azienda ULSS, l'Autorità d'Ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 126 - Dotazione idrica degli edifici

1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità e agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto è obbligatorio l'allacciamento.
3. Il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento idrico a uso potabile, sentita

l'Azienda ULSS circa l'osservanza dei requisiti di legge, è consentito solo allorché sia dimostrata la temporanea impossibilità di allacciamento alla rete pubblica e fino alla realizzazione dell'allacciamento stesso; avvenuto l'allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata a usi autorizzati diversi da quello umano, deve essere disattivata.

Art. 127 - Prevenzione della legionellosi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di casi di legionellosi è necessario attuare correttamente la progettazione e l'installazione degli impianti idrici e di condizionamento dell'aria e curare la loro periodica manutenzione.
2. In particolare, negli impianti centralizzati di produzione acqua calda è necessario mettere in pratica le seguenti misure:
 - a) annualmente dovranno essere svuotati, puliti e disinfettati serbatoi, scaldabagni e tubature. I serbatoi dovranno essere decontaminati con cloro (100mg/l per 12-14 ore), successivamente la temperatura dell'acqua circostante dovrà essere portata a valori superiori a 50 °C;
 - b) nelle tubazioni dovranno essere evitati tratti terminali ciechi e, ove esistenti dovranno essere eliminati;
 - c) in tutte le strutture che effettuano periodi di chiusura di almeno 15 giorni, prima della riapertura, la temperatura dell'acqua dovrà essere elevata ad almeno 70° continuativamente per 3 giorni e fatta scorrere quotidianamente attraverso i rubinetti e le docce per un tempo di 30 minuti. Durante tale procedura deve essere verificato che la temperatura dell'acqua raggiunga in tutti i punti di erogazione una temperatura non inferiore a 60 °C;
 - d) i titolari delle strutture ricettive dovranno annotare i lavori di manutenzione eseguiti sull'impianto su un apposito registro, tenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) tutti i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua calda e gli scaldabagni della capacità superiore a 100 litri, dovranno essere provvisti di rubinetto di prelievo campioni, posizionato nella parte inferiore del contenitore, facilmente accessibile, posto ad un'altezza non inferiore a 30 cm rispetto al pavimento.
3. In tutti gli impianti di erogazione idrica:
 - a) dovrà essere effettuata una periodica e frequente rimozione dei depositi di calcare dai soffioni delle docce;
 - b) i rompigitto, posizionati al punto di erogazione della rubinetteria, non devono essere in rete metallica a maglie strette e devono essere facilmente pulibili e

disinfettabili.

Art. 128 - Inattivazione e chiusura dei pozzi

1. Il Sindaco, su proposta del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS o dell'ARPAV, dispone la disattivazione e le chiusure dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico.
2. La chiusura deve avvenire a cura e spese del proprietario e deve essere attuata secondo le seguenti norme:
 - a) estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile;
 - b) riempimento con materiale inerte della zona satura;
 - c) apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di chiusura in cemento.
 - d) nella zona non satura, il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata.
3. E' vietato immettere in pozzi disattivati scarichi di liquami e/o rifiuti di qualsiasi tipo e natura.
4. L'effettuazione dei lavori di chiusura è soggetta alla presentazione di denuncia di Inizio Attività (DIA) con la quale dovranno essere certificati i dati identificativi e la provenienza del materiale utilizzato per il riempimento; la data di esecuzione dei lavori deve essere comunicata con congruo anticipo agli uffici comunali e dell'ULSS, che potranno presiedervi.

Art. 129 - Pozzi domestici di uso non potabile

1. Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda procedere all'escavazione di un pozzo per usi domestici (innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio bestiame, irrigazione campi sportivi), il Dirigente dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale Ottimale competente, su parere del Dipartimento di Prevenzione e dell'ARPAV, prescrive le cautele da adottarsi per evitare che tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche provocando o facilitando il trascinarsi di contaminanti in falde profonde.
2. A tale scopo, prima della perforazione, deve esserne data comunicazione scritta all'AATO ed agli uffici del Genio Civile.
3. Nell'escavazione dei pozzi devono essere osservate tutte le cautele necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi che verranno impartite dall'Autorità sanitaria.

4. E' comunque vietata l'apertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati, come previsto dalle normative vigenti.

Art. 130 - Distribuzione idrica interna agli edifici

1. Tutti i materiali ed oggetti utilizzati negli impianti, nonché i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni, ecc.) devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano; essi non devono, inoltre, nel tempo ed in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto, sia conferendole un carattere nocivo per la salute che modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
2. La costruzione e l'installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno. Sono, comunque, vietati stoccaggi dell'acqua quando proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è prevista la presenza di autoclavi. Detti strumenti devono essere opportunamente mantenuti e disinfettati periodicamente. Di norma i serbatoi privati non possono essere interrati. Nei casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile, dette cisterne possono essere consentite, su parere del Dipartimento di Prevenzione.
3. Le reti di distribuzione idrica interna devono essere dotate di valvole di non ritorno sicuramente efficienti nel punto di allacciamento alla rete pubblica. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza. Qualora l'edificio sia servito sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento, devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili.

Art. 131 - Rete idrica e fognature

1. I tubi della rete idrica interna devono essere posti a non meno di m 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature.
2. Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto devono essere poste al di sotto di almeno 50 cm dalle tubazioni dell'acqua potabile.
3. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui ai due commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite in modo da evitare qualunque perdita ed i

tubi della rete idrica devono essere sicuramente impermeabili.

4. La costruzione di fognature nei casi di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'Autorità competente.
5. Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua.
6. E' fatto l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica, quando presente, di tutti gli insediamenti civili. Per gli insediamenti già esistenti l'allacciamento deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento; per i tratti fognari di nuova esecuzione, l'allacciamento deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo tratto.
7. E' fatto l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica, quando presente, di tutti gli insediamenti produttivi. L'allacciamento è preceduto da una verifica dell'ente gestore della compatibilità dello scarico con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e di depurazione disponibili o previsti. Per gli insediamenti già esistenti, l'allacciamento deve essere effettuato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento; per i tratti fognari di nuova esecuzione, l'allacciamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo tratto.

Art. 132 - Zone di protezione dei punti di prelievo dell'acquedotto comunale

1. Al fine di prevenire danno e nocimento alla salute pubblica e dell'ambiente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nella fascia di 200 metri attorno ai punti di prelievo acquedottistico è vietato:
 - a) la dispersione di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - b) la fertirrigazione, sia chimica che organica;
 - c) lo spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - d) l'apertura di pozzi;
 - e) lo stazzo e pascolo di bestiame,
 - f) lo stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - g) posizionamento di fognature e pozzi perdenti.

Art. 133 - Controllo e riduzione del consumo idrico

1. E' fatto obbligo ai titolari di allevamenti zootecnici di adottare tutti gli accorgimenti

idonei a ridurre il consumo di acqua per il lavaggio dei locali di allevamento.

Art. 134 - Regolamentazione del consumo di acqua potabile

1. Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde garantirne la dotazione per i bisogni prioritari, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione e del gestore del Servizio Idrico Integrato.

CAP. III: GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 135 - Competenze

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani è effettuata dal Comune in regime di privativa o tramite affidamento del servizio al soggetto gestore, individuato dall'Autorità d'Ambito.
2. È vietato spargere, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati rifiuti, sostanze putrescibili, materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri o moleste, carcasse in attesa di seppellimento.
3. Le aree scoperte entro il perimetro del centro abitato devono essere, se necessario, idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura ed ogni tipo di rifiuto in genere.
4. Le operazioni inerenti la gestione dei rifiuti non devono dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente lavati e disinfettati periodicamente e comunque ogni volta si renda necessario a causa dell'emanazione di odori o per evidente lordatura.
5. Allo scopo di evitare lo sviluppo larvale delle zanzare, deve essere assolutamente evitato l'accumulo ed il ristagno d'acqua all'interno dei contenitori.
6. Le piazzole ecologiche devono essere mantenute pulite, dopo le operazioni di svuotamento dei contenitori si deve provvedere all'immediata pulizia con rimozione dei residui sparsi a seguito di tali interventi.
7. È vietata la combustione dei rifiuti.

Art. 136 - Compostaggio domestico dei rifiuti umidi

1. Il compostaggio domestico è permesso ed incentivato solo qualora non arrechi disagio al vicinato con l'emissione di odori e non sia causa di sviluppo di infestanti.
2. A tale scopo i composters, i cumuli a terra e le concimaie (buche) devono essere poste ad almeno 5 metri dai confini di proprietà e 10 metri dalle abitazioni.
3. Allo scopo di evitare la formazione di odori o l'attrazione e sviluppo di infestanti non devono venire compostati:
 - a) carne, pesce, ossa,
 - b) prodotti caseari,
 - c) oli e grassi,
 - d) lettiere di cani, gatti, uccelli.
4. Il materiale in compostaggio deve essere frequentemente rimescolato per consentire un'adeguata aerazione e deve essere mantenuta la necessaria porosità del materiale (eventualmente aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano).
5. Devono essere garantiti un giusto grado di umidità, evitando che il materiale si secchi o sia eccessivamente impregnato d'acqua.
6. Gli scarti di cucina devono essere correttamente miscelati con sfalci, ramaglie e fogliame di giardino, allo scopo di evitare eccessi di azoto.
7. Il compostaggio in cumulo deve essere allestito in area in cui non vi sia formazione di ristagni acquosi e fango, all'ombra di piante a foglia caduca, rispettando la forma e le dimensioni atte a garantire le condizioni ottimali del processo; deve essere assicurato il "drenaggio al piede" del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm; il cumulo deve essere coperto con materiali "filtranti", quali terra (argillosa in particolare) o compost maturo.
8. Nel compostaggio in buca, oltre alle regole elencate per il cumulo, deve essere garantito il drenaggio dell'acqua predisponendo sul fondo della buca uno strato drenante e garantendo la circolazione dell'aria, impedendo al materiale compostato di aderire alle pareti della buca.
9. Alla base del composter deve essere posto uno strato drenante costituito da materiale legnoso allo scopo di permettere il deflusso del percolato e la circolazione dell'aria.
10. Qualora il compostaggio domestico sia causa di produzione di odori o infestanti, il Comune provvede ad impartire le disposizioni adeguate per l'eliminazione dell'inconveniente; se le disposizioni dettate non si dimostrano sufficienti ad eliminare l'inconveniente igienico sanitario o il gestore del compostaggio non provvede secondo le indicazioni date, il compostaggio deve essere rimosso ed il gestore non potrà

usufruire della relativa riduzione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 137 - Abbandono di siringhe e materiali infetti

1. L'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di siringhe usate e materiali infetti è vietato.
2. Chiunque individui in luoghi pubblici o aperti al pubblico siringhe usate o materiale infetto abbandonato è tenuto ad avvisare immediatamente i competenti uffici comunali che ne provvederanno l'asportazione.

CAP. IV - SERBATOI INTERRATI

Cap. 138 - Caratteristiche dei serbatoi interrati

1. I serbatoi interrati contenenti olii minerali e sostanze dalle quali vanno protette le acque sotterranee ed il suolo e comunque usati per lo stoccaggio di sostanze, preparati e rifiuti liquidi, sono progettati e costruiti in modo d'assicurare il mantenimento della loro integrità strutturale durante l'esercizio, il contenimento e il rilevamento di eventuali perdite e la possibilità di procedere a controlli periodici.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i serbatoi interrati sono realizzati:
 - a) a doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine;
 - b) a parete singola all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e compatibile con il contenuto e con monitoraggio in continuo delle eventuali perdite;
 - c) con dispositivo di sovrapieno al fine di evitare fuoriuscite di prodotto in caso di eccessivo riempimento;
 - d) con tubazioni a servizio del serbatoio che, se interrate, sono dotate di incamicatura o sistemi equivalenti per il recupero di eventuali perdite.

Art. 139 – Dismissione dei serbatoi interrati

1. La dismissione dei serbatoi interrati è comunicata al Comune e si realizza mediante svuotamento del contenuto, bonifica del serbatoio e rimozione dello stesso, con smaltimento eseguito ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti; nella comunicazione di dismissione dei serbatoi devono essere previste ed indicate le

indagini che si intendono eseguire per verificare l'eventuale inquinamento del sito e l'entità di questo. Qualora, alla luce delle indagini effettuate, si debba procedere con interventi di bonifica, questi andranno dovranno essere effettuati ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nei casi in cui la rimozione del serbatoio pregiudichi la staticità degli edifici e delle opere circostanti, il Comune, a seguito di motivata richiesta, ha facoltà di autorizzare la permanenza in sito del serbatoio previa messa in sicurezza dello stesso effettuata mediante riempimento del serbatoio con adeguato materiale solido inerte.
3. Per i serbatoi interrati esistenti, i titolari provvedono a eseguire le prove di tenuta entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, ripetendola successivamente ogni tre anni fino alla dismissione dei serbatoi stessi.
4. Nei casi di accertata perdita dai serbatoi esistenti e dai nuovi, si procede alla bonifica del sito con rimozione del serbatoio. Qualora sia possibile la bonifica del sito senza la rimozione del serbatoio, lo stesso resterà in sito previo risanamento e ripristino documentato della sua integrità strutturale, fino alla scadenza delle garanzie offerte in merito alle operazioni di risanamento e ripristino.

CAP. V - QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 140 - Competenze

1. Sono di competenza del Comune:
 - a) L'adozione delle misure atte a garantire l'osservanza dei limiti degli inquinanti previsti dalla vigente normativa quali limiti di sicurezza per la salute;
 - b) l'adozione di misure idonee nei casi di in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, quali:
 - la modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, adottando motivata ordinanza contingibile e urgente;
 - la limitazione della circolazione agli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea.

2. ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico, sono di competenza comunale anche:
 - a) la redazione, approvazione ed adozione del Piano Urbano del Traffico,
 - b) la redazione, approvazione ed adozione del piano per il risanamento atmosferico nel territorio comunale.
3. L'ARPAV esercita la funzione di monitoraggio della qualità dell'aria urbana; ARPAV e Azienda ULSS forniscono il supporto tecnico al Comune, per quanto di rispettiva competenza, per la definizione dei provvedimenti stimati efficaci per il rientro nei limiti e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. Sono di competenza della Provincia di Treviso:
 - a) l'autorizzazione ed il controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive, sentito il parere del Comune;
 - b) la verifica ed il controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione.

CAP. VI - INDUSTRIE INSALUBRI

Art. 141 - Definizioni

1. Sono definite industrie insalubri, di prima o seconda classe, le attività produttive comprese nello specifico elenco approvato dal Ministero della Sanità.
2. Le lavorazioni incluse nella prima classe dell'elenco non possono essere collocate in area abitata; è possibile derogare a tale divieto solo qualora il titolare dimostri di aver applicato tutte le cautele atte a prevenire ed eliminare qualsiasi rischio per la salute del vicinato.
3. Le lavorazioni incluse nella seconda classe dell'elenco possono essere insediate in area abitata adottando tutte le cautele atte a non recare danno alla salute del vicinato;

Art. 142 - Competenze

1. La classificazione delle industrie insalubri è di competenza del Comune.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda ULSS.

3. E' facoltà del Comune vietare l'attivazione di un'industria classificata insalubre o subordinarne l'attivazione a speciali cautele, qualora l'attività possa costituire un rischio per la salute pubblica.
4. Il comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle industrie insalubri, in collaborazione con l'Azienda ULSS e l'ARPAV.

Art. 143 - Attivazione di nuova attività industriale

1. L'attivazione di una nuova attività industriale deve essere comunicata preventivamente allo Sportello Unico del comune che provvede, tramite il Servizio Ecologia e Ambiente e sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, a valutarne l'eventuale classificazione come industria insalubre di prima o seconda classe.
2. La denuncia di attivazione della nuova attività dovrà contenere esaustiva documentazione che definisca la tipologia di attività, i processi produttivi, le sostanze impiegate, secondo il modello in allegato al presente regolamento.
3. Qualora l'industria venga configurata come industria insalubre potrà essere attivata solamente dopo specifica autorizzazione da parte della competente autorità comunale.
4. Qualora l'attività classificata di prima classe si insedi in area non di tipo industriale ma in prossimità di abitazioni, essa deve dimostrare di aver adottato tutte le tecnologie disponibili per non creare nocimento alla salute dei residenti.
5. L'avvio di un'attività insalubre senza specifica autorizzazione, la non adozione delle misure ed interventi di cautela previsti o la non ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'attività stessa.
6. In caso di pericolo per la salute pubblica o di inconvenienti igienico-sanitari provenienti da industrie classificate e/o classificabili come insalubri, anche qualora detti inconvenienti non siano contemplati in disposizioni specifiche di legge o ad essi specificatamente riconducibili, il Comune, a seguito di sopralluogo, emette ordinanza di adeguamento per ottenere l'eliminazione del rischio o dell'inconveniente accertato.
7. Qualora non vengano ottemperate le prescrizioni contenute nell'ordinanza di adeguamento, fatte salve le previste sanzioni amministrative, il Sindaco emette un'ordinanza di inibitoria parziale o totale dell'attività.
8. E' fatto obbligo ai titolari delle attività produttive di comunicare qualsiasi variazione delle stesse che comprendano il ciclo tecnologico, i materiali o sostanze utilizzate, la sede produttiva o la cessazione.

CAP. VII - CAMPI ELETROMAGNETICI

Art. 144- Competenze del Comune

4. Ai sensi delle vigenti norme in materia di prevenzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Comune ha le seguenti attribuzioni:
- a) adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; in tale ambito il Comune individua gli obiettivi di qualità attraverso criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - b) autorizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, nei limiti previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri di ARPAV e dell'Azienda ULSS;
 - c) autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile, a seguito della presentazione da parte dei gestori del programma annuale delle installazioni, acquisiti i pareri di ARPAV e Azienda ULSS, nel rispetto dei limiti e dei divieti di localizzazione degli impianti previsti dalle norme;
 - d) valutazione sulla localizzazione degli impianti mobili di telefonia mobile a seguito della presentazione della comunicazione da parte dei gestori, accompagnata dai pareri di ARPAV e Azienda ULSS;
 - e) pianificazione urbanistica con individuazione delle fasce di rispetto dalle linee e impianti elettrici.

Art. 145 - Competenze dell'ARPAV

1. La valutazione dei livelli di esposizione e del rispetto dei valori limite, in via preventiva, per l'installazione di nuovi impianti.
2. La vigilanza ed il controllo sul rispetto dei limiti di esposizione per gli impianti esistenti;
3. L'espressione di un parere tecnico sugli interventi di localizzazione e risanamento degli impianti.

Art. 146 - Localizzazione degli impianti

1. La localizzazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile nel territorio deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente ed ai

sensi del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi e telefonia mobile.

Art. 147 - Valutazione dei livelli di campo elettromagnetico

1. Il comune può predisporre campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici derivanti da qualsiasi tipo di sorgente, presenti a livello delle residenze nel proprio territorio.
2. Le campagne di monitoraggio possono essere effettuate tramite consulenze esterne da parte di professionisti incaricati o tramite tecnici comunali.
3. Qualora nell'effettuazione delle campagne di monitoraggio vengano rilevati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa, ne verrà data comunicazione al Dipartimento ARPAV di Treviso per la verifica dei dati rilevati.

CAP. VIII - INCONVENIENTI IGIENICI SANITARI E AMBIENTALI

Art. 148 - Principi generali e definizioni

1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni estemporanee in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente.
2. La valutazione del disagio o del rischio, intesa quale stima della entità e dell'estensione dei disagi e dei possibili danni per la salute, la sicurezza e l'ambiente, è riferita alla comunità, anche lavorativa e condominiale.
3. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione e dei conseguenti provvedimenti, l'esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.

Art. 149 - Competenze del Comune

1. Ai sensi delle norme speciali vigenti nelle materie disciplinate dal presente

Regolamento, il Comune esercita le seguenti funzioni:

- a) riceve le segnalazioni di inconveniente igienico, da chiunque presentate;
 - b) attiva i procedimenti di verifica avvalendosi degli uffici comunali e degli organi di vigilanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ispirandosi al principio di sussidiarietà;
 - c) adotta i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie attribuzioni; diversamente trasmette alle autorità competenti la documentazione relativa alla segnalazione e agli accertamenti eseguiti, con gli eventuali provvedimenti proposti dagli organi di vigilanza, informandone i soggetti autori della segnalazione;
 - d) esercita la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati di propria competenza;
 - e) informa i soggetti autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti, sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale, oltre che degli uffici comunali, dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV.

Art. 150 - Competenze dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV

1. L'Azienda ULSS e l'ARPAV, secondo le rispettive competenze, effettuano le valutazioni e verifiche, anche ispettive, nei casi segnalati dal Comune, trasmettendo a questo i relativi risultati e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi di competenza sia comunale sia di altre autorità.
2. L'Azienda ULSS e l'ARPAV hanno facoltà di ricevere direttamente le segnalazioni di inconvenienti igienici; in tal caso, eseguite le valutazioni e le verifiche di rispettiva competenza, trasmettono al Comune o ad altra autorità competente l'esito degli accertamenti e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi.
3. Azienda ULSS e L'ARPAV vigilano, per quanto di loro competenza, sull'osservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dalle diverse autorità competenti.

Art. 151 - Misure per il controllo dell'emissione, sollevamento e diffusione di polveri

1. Nello svolgimento di qualsiasi attività dovrà essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione, la diffusione ed il sollevamento di polveri.
2. Durante i lavori presso cantieri edili e stradali, che comportano demolizione di edifici e

strutture o lo scavo ed il trasporto di terreno, dovranno essere praticate frequenti bagnature dei materiali movimentati allo scopo di impedire il sollevamento di polveri.

3. Il trasporto di materiale pulvirulento dovrà avvenire in contenitori chiusi e/o cassoni coperti evitando ogni dispersione e sollevamento del materiale.
4. Il transito stradale degli automezzi in uscita dai cantieri dovrà avvenire previo lavaggio delle ruote onde prevenire il trasporto e la dispersione di terreno lungo le strade.
5. Qualora il transito di automezzi portasse a rilascio di materiali lungo le strade, si dovrà provvedere ad immediata pulizia del manto stradale.
6. E' proibito sbattere o spolverare tappeti, stracci, vestiti o altro da finestre o porte prospicienti la strada o proprietà sia pubbliche che private.
7. Lo spazzamento di strade, marciapiedi, piazze e giardini dovrà avvenire previa bagnatura del suolo ed in modo da prevenire qualsiasi sollevamento di polvere; in particolare è vietato l'uso di soffiatori per la pulizia stradale.

Art. 152 - Misure contro la produzione di emissioni odorigene

1. Nello svolgimento di qualsiasi attività dovrà essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione e la diffusione di odori.
2. Lo svuotamento dei pozzi neri dovrà avvenire tramite bocca di presa a chiusura ermetica e botti pure fornite di bocca a chiusura ermetica.
3. Le attività commerciali quali forni, friggitorie, rosticcerie, trattorie e pizzerie che possono dar luogo a produzione di odori devono dotare gli impianti di aspirazione di idonei filtri. Tali impianti dovranno essere comunicanti con l'esterno tramite condotta emergente sul tetto con un camino, la cui bocca sia più elevata rispetto qualunque edificio compreso nel raggio di 10 metri. Deve essere, inoltre, evitata la ventilazione naturale qualora l'apertura di porte e finestre causi l'immissione di odori verso le proprietà confinanti.
4. I contenitori per i rifiuti devono essere mantenuti puliti, lavati e disinfettati ed essere collocati lontano dai confini di proprietà.
5. La detenzione di animali, sia in centro abitato che in aree rurali dovrà avvenire nel rispetto delle norme e delle distanze dalle abitazioni e confini di proprietà previste dal presente regolamento.
6. Gli allevamenti ubicati in prossimità di nuclei abitati devono essere dotati di efficace sistema di abbattimento degli odori.
7. Il compostaggio domestico è permesso solo se non causa immissioni odorigene presso

le abitazioni circostanti.

CAP. IX - RUMORE

Art. 153 - Competenze del Comune

1. Per quanto riguarda le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 e successivi Regolamenti d'attuazione si rimanda al Regolamento Acustico Comunale.

Art. 154 - Emissioni rumorose non disciplinate dalla legislazione

1. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore, quali schiamazzi o strepiti di animali o le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio.
2. Nello svolgimento di qualsiasi attività dovrà essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione e la diffusione di rumore.
3. E' vietata l'emissione di grida e schiamazzi che possano causare disturbo al riposo o alle normali attività.
4. E' vietato causare l'abbaiare dei cani o lo strepito da parte di altri animali.
5. Nella ore notturne, individuate nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, è vietata l'accensione di elettrodomestici, di impianti radiotelevisivi o stereofonici, l'uso di strumenti musicali, l'emissione di voci o canti ad elevato volume o quant'altro possa provocare immissione di rumore presso le unità immobiliari limitrofe, arrecando disturbo al riposo.
6. Qualora la presenza di un pubblico esercizio determini, anche indirettamente, l'emissione di rumore derivante da schiamazzi, voci, canti, che causino disturbo al riposo del vicinato, il Sindaco può imporre la chiusura anticipata dell'esercizio.

CAP. X - MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Art. 155 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano a:
 - a) materiali che rivestono superfici applicate a spruzzo o a cazzuola;
 - b) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
 - c) miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.

Art. 156 - Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto

1. Tutte le strutture in cui sono presenti manufatti contenenti amianto, anche se sottoposte a trattamenti di incapsulamento o confinamento, devono essere sottoposte a monitoraggio periodico, che ne verifichi lo stato, l'integrità, l'assenza di sfaldamenti o fessurazioni del rivestimento incapsulante e l'assenza di dispersione di fibre.
2. La periodicità del monitoraggio viene stabilita sulla base dei risultati delle ultime analisi effettuate.
3. Il monitoraggio dovrà essere condotto secondo quanto previsto dalla norma UNI 10608.
4. I risultati del monitoraggio devono essere inviati al Comune ed allo SPISAL del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.

Art. 157 - Manufatti in stato di degrado con possibilità di dispersione di fibre

1. Tutti i manufatti dei quali, dal monitoraggio effettuato, risulti uno stato di degrado, fessurazione o sfaldamento della copertura, con possibile dispersione di fibre, devono essere bonificati mediante interventi di manutenzione o rimozione.
2. Qualora un manufatto presenti un elevato grado di disgregazione si dovrà provvedere alla sua rimozione.

Art. 158 - Interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto

1. Gli interventi sia di asportazione dei manufatti contenenti amianto che di confinamento o copertura vanno comunicati al Comune tramite le normali procedure relative alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e concessione edilizia.
2. Parallelamente alla comunicazione al Comune, deve essere trasmesso al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS il relativo piano di lavoro.

Art. 159 - Procedure operative per le operazioni di confinamento

1. L'installazione di una copertura del manufatto in cemento amianto è possibile solo se la struttura portante è idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.
2. I materiali da utilizzare per la copertura devono presentare idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.
3. Sulla superficie delle lastre in cemento-amianto deve essere sempre spruzzato, mediante pompe a bassa pressione, un prodotto incapsulante.
4. I canali di gronda devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa, da raccogliere in contenitori a perdere che vanno smaltiti come rifiuti tossico-nocivi.
5. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea copertura.
6. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, dovranno essere svitati i vecchi gruppi di fissaggio senza frantumare le lastre stesse, che andranno successivamente rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.
7. terminate tali operazioni preliminari si può procedere con la copertura.
8. La copertura deve essere posta su una nuova orditura, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante.
9. Montata l'orditura secondaria, può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi montate le nuove lastre di copertura.
10. Le operazioni di taglio e foratura dei materiali in cemento-amianto vanno eseguite con utensili provvisti di idonei sistemi di aspirazione localizzata.
11. Nelle operazioni a rischio il personale addetto deve indossare idonei dispositivi di protezione individuale.

Art. 160 - Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento)

1. Prima di procedere con il trattamento incapsulante si deve procedere con una preliminare pulizia della superficie del manufatto al fine di garantire la perfetta adesione del prodotto trattante.
2. Il trattamento di pulizia deve essere eseguito esclusivamente ad umido, servendosi di apparecchiature che evitino la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il totale recupero e la depurazione delle acque utilizzate.

3. L'apparecchiatura utilizzata per la pulizia deve essere provvista di idonei sistemi atti a racchiudere e confinare la zona di pulizia adattandosi perfettamente alla forma ondulata delle lastre.
4. I filtri delle apparecchiature e l'eventuale fanghiglia devono essere raccolti in contenitori a perdere che vanno smaltiti come rifiuti tossico-nocivi.

Art. 161 - Procedure semplificate per piccole quantità di manufatti (microraccolta)

1. Sono materiali oggetto di microraccolta:
 - a) lastre in cemento-amianto, purché non danneggiate da incendi o eventi atmosferici straordinari: fino a 75 mq;
 - b) manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture pulverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto non in opera: fino a 1000 Kg;
 - c) altri materiali contenenti amianto in confezione originale fino a 10 Kg;
 - d) materiali contenenti amianto di uso domestico: fino a 5 Kg.
2. Per i quantitativi su definiti di rifiuti contenenti amianto, derivanti esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, con tassativa esclusione dell'origine industriale o artigianale, è possibile la rimozione, la raccolta e lo smaltimento secondo procedure semplificate.
3. La rimozione e lo smaltimento di tali rifiuti non necessita di piano di lavoro da inviare all'ULSS.
4. L'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei materiali in cemento-amianto ed il loro confezionamento può essere effettuata anche dal proprietario.
5. Le ditte che effettuano le rimozioni e raccolte di cui al presente articolo sono tenute alla predisposizione di un piano di lavoro generale e non specifico per ogni singolo intervento
6. L'altezza massima consentita del manufatto è di 3 metri dal suolo.
7. La microraccolta e smaltimento di cui al presente articolo viene effettuata tramite il Consorzio Igiene del Territorio (CIT).
8. Gli interventi di smontaggio dei materiali di cui al presente articolo deve avvenire unicamente dal basso, secondo le istruzioni fornite dal Consorzio e mediante l'utilizzo del Kit da esso fornito.

TITOLO VIII - POLIZIA MORTUARIA

Art. 162 – Polizia Mortuaria

1. Fino ad emanazione di apposito Regolamento, rimane in vigore quanto previsto ai sensi del Regolamento Comunale d'Igiene, approvato con Deliberazione Commissariale il 28 maggio 1932 X° n. 94 e successive modifiche ed integrazioni.

**ALLEGATO I - DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER LA DETENZIONE,
ESPOSIZIONE E VENDITA**

Uccelli:

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N° uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
10cm. Passeriformi esotici, Canarini <i>(Es: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	15	30	120	10
20cm. Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori <i>(Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	10	40	250	15
25cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura <i>(Es: 6 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	6	40	450	20
30cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus) <i>(Es: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	4	50	600	25
40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandiLori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus <i>(Es: 2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	2	50	2000	40

Specie grandi

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) <i>(Es: 1 esemplare in una gabbia di 75 x 60 cm)</i>	4500	1	75	2700	60
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) <i>(Es: 1 esemplare in una gabbia di 150 x 90 cm)</i>	13.500	1	120	4800	60

Pappagalli e passeriformi:

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Superficie della voliera cmq		
Piccoli Passeriformi	4	1600	-	40
Usignoli del Giappone	2	1600	-	
Grandi passeriformi	2	1600	-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Volume della voliera mq		
Peso				m
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Mammiferi d'affezione:

1. Conigli e piccoli roditori

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq		
Peso			Superficie cmq	cm
Coniglio *				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq		
Peso			Superficie cmq	cm
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillo	1-2	600	-	14
Cincillà	1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	-	74

2. Furetti

Gabbia di superficie di almeno 0,64 mq. Gabbie con misure ridotte sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima commisurata ai pesci presenti. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua.

Rettili

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace) ²	3 x (lungh. carapace) ²	

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
Tartarughe d'acqua	1			
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace) ²	1,5 x (lungh. carapace) ²	
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace) ²	2 x (lungh. carapace) ²	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario cm
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm

1° animale : $9 \times 20.2 = 3.600 \text{ cmq}$

dal 2° al 20° animale $19 \times 3 \times 20.2 = 22.800 \text{ cmq}$

Totale $2,64 \text{ mq}$


ALLEGATO II: DENUNCIA DI ATTIVAZIONE DI NUOVA ATTIVITA' PRODUTTIVA

SCHEDA RILEVAMENTO DATI AMBIENTALI

data

DATI GENERALI	
Nome e/ragione sociale dell'azienda	
legale rappresentante	
sede unità produttiva	
attività esercitata	
codice ISTAT attività principale	
codice ISTAT attività secondaria	
telefono, telefax, e-mail	
n° addetti	6
collocazione urbanistica	area agricola
	area urbana
	area industriale

descrizione sintetica del ciclo lavorativo:



SOSTANZE/COMPOSTI DETENUTI - UTILIZZATI - PRODOTTI

nome	quantità media mensile prodotta	quantità media mensile utilizzata	quantità media mensile detenuta

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Durante le lavorazioni vengono prodotte emissioni?

1) tipologia di emissione

Diffusa o convogliata?

se convogliata si è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

estremi del Decreto di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera:

n. del

2) tipologia di emissione

Diffusa o convogliata?

se convogliata si è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

estremi del Decreto di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera:

n. del

3) tipologia di emissione

Diffusa o convogliata?

se convogliata si è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

estremi del Decreto di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera:

n. del

EMISSIONI ODORIGENE

vengono prodotte emissioni odorigene?

in quale fase lavorativa

a quali sostanze/prodotti sono attribuibili

SCARICHI IDRICI

viene utilizzata acqua nel ciclo produttivo?

in quali fasi di lavorazione?

quantitativo medio mensile di acqua utilizzata

viene prelevata tramite acquedotto o autonomamente da pozzo, corpo idrico, altro? (specificare)

caratteristiche qualitative dello scarico

caratteristiche quantitative dello scarico

esiste un impianto di depurazione?

come vengono smaltiti i reflui produttivi?

Se scaricati in fognatura: estremi del Decreto di autorizzazione allo scarico in fognatura:

n. _____ del _____

se scaricati in corpo idrico superficiale: estremi del Decreto di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale:

n. _____ del _____

se conferiti a ditta specializzata: nominativo e sede della ditta

PRODUZIONE DI RIFIUTI

quali rifiuti vengono prodotti nel ciclo lavorativo?)

denominazione	codice C.E.R.	quantità media mensile prodotta	Metodo di stoccaggio	Quantità massima accumulata	Metodo smaltimento

EMISSIONI SONORE

il ciclo lavorativo comporta l'attivazione di macchine e/o impianti rumorosi?

è stata eseguita una valutazione dell'emissione sonora delle singole sorgenti e dell'immissione sonora nell'ambiente circostante? (allegare copia)

DETEZIONE GAS TOSSICI

Vengono detenuti gas tossici?

Decreto autorizzazione detenzione gas: n. del

Decreto autorizzazione detenzione gas: n. del

Decreto autorizzazione detenzione gas: n. del

Misure tecniche ed organizzative adottate per ridurre l'impatto ambientale relativo a:

emissioni in atmosfera di sostanze/prodotti

emissioni di polveri

emissioni odorigene

emissioni sonore

scarichi idrici

produzione di rifiuti

proliferazione di parassiti, infestanti, roditori